N. **2529-2530**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **MOLE'**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 novembre 1973 (*Stampato n. 1226*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(LA MALFA UGO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(GIOLITTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 novembre 1973

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 novembre 1973 (*Stampato n. 1227*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 novembre 1973

—

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972

Presentata alla Presidenza l'8 febbraio 1974

INDICE

RELAZIONE GENERALE SUL BILANCIO E SUL CONSUNTIVO:

1. – L'impostazione del bilancio di previsione dello Stato e gli aspetti della politica economica governativa *Pag.* 3
2. – I problemi del Mezzogiorno e l'impegno del Governo per lo sviluppo del sud . » 9
3. – Il ruolo delle partecipazioni statali nell'attuale momento economico » 10
4. – L'intervento del Parlamento nella definizione e nell'approvazione del bilancio di previsione » 14
5. – Alcune considerazioni a proposito dell'esercizio provvisorio » 19

Appendice: L'attività e il funzionamento della Commissione bilancio: esperienze e prospettive » 22

DISEGNO DI LEGGE N. 2529 » 39

DISEGNO DI LEGGE N. 2530 » 85

1. *L'impostazione del bilancio di previsione dello Stato e gli aspetti della politica economica governativa.*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 presenta un'entrata complessiva di 17.286,5 miliardi di lire, comprensiva delle entrate tributarie per 16.107,7 miliardi e delle entrate extra-tributarie. La spesa fissata, a fronte di tali entrate, è di 25.892,6 miliardi.

Al disavanzo di competenza, che risulta così sull'ordine degli 8.606 miliardi, si stima debba fare riscontro un disavanzo di cassa sui 7.400 miliardi.

La politica finanziaria del Governo, nella formulazione del documento fondamentale che questa politica riassume e presenta all'esame del Parlamento, assume e sostiene che quest'ultima cifra debba rappresentare un « tetto » insormontabile oltre il quale salterebbe tutto il congegno di risanamento della spesa pubblica con effetti negativi per l'intero sistema economico. Se la presentazione di queste cifre può esser fatta in forma scarna e ridotta all'essenziale, il lavoro di analisi e di dosaggio occorso al Governo per giungere a risultati che conosciamo non è certo stato né semplice, né scevro di difficoltà.

All'inizio del proprio mandato, il Governo si è trovato a dover fronteggiare una situazione economica fluida e quanto mai densa di incognite.

La fluidità della situazione economica consisteva soprattutto nel fatto che ai sintomi di una tangibile ripresa si accompagnavano i dati negativi dell'inflazione interna e del deprezzamento esterno della lira.

Comunque, un fatto indiscutibilmente positivo si andava, sia pure a fatica, delineando all'orizzonte. Dopo le avverse sequenze degli ultimi anni, e grazie alla volontà di recupero manifestata dal paese ed assecondata dalle forze politiche, si registrava una effettiva ripresa in termini reali. Ma il risultato dello slancio produttivo nel quale il nostro sistema economico aveva saputo impegnarsi nell'ultimo scorcio del 1972 e nel 1° semestre del 1973, richiedeva di essere ulteriormente favorito, potenziato e salvaguardato dalle nuove insidie che sopraggiungevano.

A questo punto, il Governo, entrato in carica nel luglio 1973, doveva necessariamente porsi – come si è posto – all'opera per fronteggiare con ogni mezzo a disposizione le più pericolose tensioni che si manifestavano sia sul livello dei prezzi, spinti all'insù dai sopra ricordati fattori inflattivi, sia sulla bilancia dei pagamenti, che andava peggiorando in relazione ai crescenti squilibri della bilancia commerciale. Basterà ricordare, a questo proposito – come recentemente rilevava il Ministro per il commercio estero – che le sole due voci del petrolio e delle carni implicavano, alla fine dell'ottobre scorso, un disavanzo di oltre 2.600 miliardi.

Aveva origine, a questo punto, la cosiddetta « prima fase » della strategia adottata dal Governo per rimuovere i ricordati elementi di tensione e per favorire nello stesso tempo l'affermarsi della ripresa in atto.

I Ministri del tesoro e del bilancio hanno ampiamente illustrato i provvedimenti che hanno caratterizzato la « prima fase » o della « strategia di emergenza ».

Vale comunque la pena ricordare che per grandissime linee, le misure di politica economica adottate dal Governo sono consistite: nel controllo dei prezzi attraverso un blocco temporaneo riferito ai prezzi dei beni di più largo consumo; nel favorire il miglioramento dei tassi di cambio della lira, ormai uscita dal noto « serpente » europeo, contenendone le fluttuazioni e contrastando in tal modo ulteriori spinte inflazionistiche importate dall'estero; nel favorire le capacità del sistema bancario di assorbire i titoli del debito pubblico per assicurare la liquidità indispensabile al processo di ripresa; nel restringere il credito a breve termine, suscettibile di trovare utilizzazioni speculative, e nel garantire un più alto livello di credito a medio termine ed a basso saggio d'interesse da mettere a disposizione per investimenti produttivi; nello

scoraggiare ulteriormente il triste fenomeno della fuga dei capitali verso l'estero.

Il disegno governativo della « prima fase » trovava poi un'ulteriore e più energica espressione nella determinazione di impostare il bilancio di previsione per il 1974 stabilizzando un disavanzo sul quale veniva posta una particolarissima attenzione. Un disavanzo, cioè, la cui misura fosse il risultato di una valutazione politico-programmatica sulla quale si trovasse impegnata nel suo complesso la maggioranza che sostiene il Governo.

Il lodevole sforzo intrapreso dal Governo, nella sopra ricordata « prima fase » di interventi per una politica economica di superamento della congiuntura, doveva rappresentare le premesse all'avvio di una « seconda fase ». In questa avrebbe trovato spazio il supporto economico e finanziario di quel discorso sulle riforme sul quale va misurata e verificata la portata programmatica della politica del Governo.

Ma, riferendoci a taluni degli interventi sopra ricordati, corre l'obbligo notare come, spesso contrapponendosi alle misure di politica economico-finanziaria del Governo, l'esperienza acquisita in questi ultimi mesi stia offrendo indicazioni quanto meno dubitative.

Constatiamo, ad esempio, come il blocco dei prezzi, per quanto parziale e articolato, oltre a non presentarsi di facile applicazione pratica, tenda a rivelarsi di dubbio effetto economico e di assai modesto valore psicologico, pur rimanendone sostanzialmente valide la *ratio* e l'impostazione di breve periodo. E, nel breve periodo, non si può certo disconoscere che i provvedimenti volti al controllo dei prezzi abbiano sortito un certo effetto frenante a tutela del potere di acquisto dei beni di prima necessità e di più largo consumo.

Analogamente, si potrà convenire che le misure restrittive in materia creditizia non sempre hanno potuto realizzare gli effetti voluti, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al credito dei medi e dei piccoli operatori economici, ai quali è fisiologicamente preclusa ogni prospettiva di autofinanziamento.

Volgendoci, poi, a considerare i riflessi della « prima fase » sulla bilancia dei pagamenti, ci limiteremo ad osservare – riservandoci di ritornare più tardi su quest'argomento di importanza oggi vitale – come la portata dei problemi presenti e operanti nel quadro internazionale sia tale da soverchiare ogni apprezzamento sugli obiettivi, peraltro validi e meritevoli sotto ogni aspetto, perseguiti dal Governo in questi mesi e sui risultati positivi che ne sono seguiti. Tra questi ultimi basterà ricordare il recupero di valore esterno della lira avvenuto tra giugno e settembre del 1973.

Resta comunque di primaria importanza il fatto che il documento sul quale questo ramo del Parlamento è ora chiamato a pronunciarsi rappresenta, a tutt'oggi, lo strumento fondamentale con il quale il Governo deve costituzionalmente realizzare e qualificare la politica della finanza pubblica nel breve periodo.

Questo bilancio, elaborato dal Governo all'atto del suo insediamento nelle circostanze sopra ricordate. è già stato fatto oggetto di interessanti valutazioni e di critiche di ogni genere nell'*iter* della discussione che se ne è fatta al Senato, dalla cui maggioranza è stato approvato.

Ma, per così dire, cammin facendo, ossia col passare dei mesi, la situazione del nostro paese, come del resto quella di tutti i paesi industrializzati ed in particolar modo dei paesi europei, ha registrato un brusco mutamento di prospettiva. Di questo mutamento al Governo non erano certamente ignoti i sintomi fin dal momento in cui esso stava ponendo mano all'elaborazione del bilancio di previsione per il 1974. Così pure la discussione che si è svolta al Senato su questo bilancio ha variamente riecheggiato gli avvenimenti di cui stavamo acquistando consapevolezza con crescente inquietudine.

Tuttavia noi, oggi, abbiamo forse avuto a disposizione qualche momento in più per valutare, non dico in tutta la portata, ma certamente in talune delle componenti che più marcatamente lo caratterizzano, il mutamento di prospettive intervenuto nei rapporti internazionali e che più direttamente coinvolgono, con l'Europa, il nostro paese.

Il voto favorevole della maggioranza sul bilancio con il quale il Governo si propone di realizzare il proprio programma in un anno che, per molti aspetti, si preannuncia denso di incognite, non ci esime pertanto dal prendere realisticamente cognizione dei nuovi dati di fatto presenti sulla scena mondiale, soprattutto nell'intento di offrire ogni possibile contributo che favorisca la maturazione di una strategia globale capace di riportare in avanti il nostro sistema economico e produttivo già duramente provato.

Inutile attardarci a descrivere nei dettagli il vasto e complesso fenomeno che ha determinato il mutamento al quale stiamo riferendoci, e che viene generalmente definito in termini di crisi energetica.

Né è in questa sede che appare possibile ed opportuno tentare una pur necessaria diagnosi delle cause remote e prossime, palesi e latenti, che ne sono all'origine. Del resto, nessuno trova difficoltà ad ammettere che la « guerra del Kippur », dapprima considerata come l'elemento scatenante della crisi, ora serve semmai solo a stabilire un convenzionale atto di nascita di qualcosa già concepito ed il cui periodo di gestazione può farsi consistere in un tempo economicamente lungo.

Nei fatti, sta prendendo forma tutta una nuova geografia economica lungo quella incerta, ma efficace linea di displuvio che vede su un versante i paesi produttori e sull'altro i paesi consumatori di petrolio.

Una prima considerazione, forse troppo ovvia, vien fatto di avanzare in questa nuova ottica che interessa il contesto economico immediato sul quale il bilancio per il 1974 si appresta ad incidere: l'esistenza di una nuova, non scongiurabile spinta inflazionistica indotta, o se si preferisce importata, sul livello dei prezzi interni dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi. E, soprattutto, l'esistenza di una incombente minaccia recessiva provocata dalla riduzione dei consumi privati e pubblici alla quale finiscono per cospirare, da un lato, il maggior costo dei prodotti petroliferi e la conseguente erosione del potere d'acquisto dei consumatori e, dall'altro, le misure di austerità prese dal Governo per contenere il *deficit* valutario.

Queste misure urgenti volte a ridurre i consumi privati di benzina e di energia elettrica, e che preludono indubbiamente ad un più meditato ed organico disegno inteso a fronteggiare una situazione di crisi comune a tutti i paesi industrializzati ed in particolare ai paesi europei, obbligano già di per sé a cospicue varianti alle linee di politica economica nel contesto delle quali furono poste le premesse per la formulazione di questo bilancio.

Né può destare meraviglia che una così avversa congiuntura internazionale abbia imposto, ed imponga, urgenti e decise sterzate ai volani della nostra politica economica e finanziaria. Il discorso, semmai, andrebbe fatto sulla scarsa manovrabilità del bilancio. Ma questo discorso si colloca su ben diverse prospettive di valutazione. Una disamina che torna invece opportuna in questa sede concerne quella che definirei l'ingegneria del bilancio che fa oggetto del nostro esame.

La chiave di questa costruzione economico-finanziaria è data dal collegamento realistico che si è inteso stabilire tra economia del paese e bilancio dello Stato.

Nel presupposto che sia necessario conciliare il disavanzo pubblico coi bisogni dell'attività produttiva in una economia contrassegnata da persistenti spinte inflazionistiche, è stato individuato – come sopra ricordavo – un limite invalicabile al disavanzo di cassa.

Quest'ultimo, tecnicamente stimato, avrebbe rappresentato una massa finanziaria la cui immissione nel circuito economico-produttivo nel corso del 1974 avrebbe contribuito a garantire un aumento del reddito nazionale in termini reali nella misura del 6 per cento.

Il limite posto al disavanzo avrebbe, però, soprattutto realizzato l'obiettivo di contenere la spinta inflattiva, almeno nei termini in cui questa spinta era percettibile al momento della formulazione del bilancio, ossia nella scorsa estate.

A monte di questa « ingegneria » risiede una nota concezione che ravvisa nei crescenti disavanzi statali degli esercizi precedenti, disavanzi sui quali – va aggiunto – gli enti pubblici riversano i loro relativamente ben più consistenti disavanzi, un fattore fondamentale di debolezza della nostra situazione economica.

L'aggiustamento del disavanzo di competenza nei termini imposti dal « tetto » fissato dal disavanzo di cassa ha richiesto, è noto, uno sforzo improbo nella revisione delle previsioni di spesa dei vari dicasteri, tenendo conto soprattutto della risaputa rigidità che caratterizza il bilancio dello Stato in forza dell'entità che in esso viene assunta dalle spese correnti.

Ma « l'ingegneria » che ha presieduto allo edificio finanziario di cui ci stiamo occupando, se converge nell'ispirazione che vuole un preciso collegamento tra previsioni di bilancio e situazione reale del paese, subisce talune diversificazioni secondo che si venga ad accentuare il *quantum* degli obiettivi di risanamento o quanto meno di contenimento della spesa pubblica, ovvero il *quantum* degli obiettivi di politica sociale che il programma di politica economica, di cui il bilancio è il principale strumento, si promette di conseguire.

Da parte di taluno si prospettano con sempre maggiore insistenza le possibilità che il bilancio, come strumento destinato non già a rimanere fine a se stesso, ma inteso come vera istanza di programmazione, è suscettibile di offrire in ordine all'azione propulsiva

e riformatrice posta alla base dell'attuale formula di Governo.

Viene perciò osservato come il voluto recupero delle possibilità di espansione e di stabilità economica non esaurisca la funzione che una efficiente e moderna politica finanziaria assegna al bilancio dello Stato, ma come questo debba comunque disporre di margini di manovra che, beninteso in presenza di nuove o maggiori entrate tributarie, possano mettere la pubblica amministrazione in grado di dilatare la propria azione affrontando nuovi oneri per spese produttive sul piano della politica sociale.

Il quadro d'insieme che risulta dall'esame di questo bilancio si iscrive, pertanto, in un contesto che trova l'azione del Governo impegnata su due fronti: quello della lotta alla inflazione e quello della promozione dello sviluppo.

Forse tra le due tendenze ispiratrici di questo bilancio la linea di demarcazione è più teorica che pratica. È ciò non certo per amore di semplificazione, ma per la ragione che l'interdipendenza dei fatti economici, finanziari e monetari – interdipendenza che, per definizione, cresce quanto più ci si distacchi dalle astrazioni e ci si approssimi alla complessità del mondo reale – realizza sempre una sorta di superiore giustizia sulle tendenze sistematiche che possono prevalere in sede di analisi.

Ma, a questo punto, cioè tenuto conto del nuovo contesto dei rapporti internazionali sviluppatisi in questi ultimi mesi, c'è da chiederci: qual è il grado di affidabilità che presenta il bilancio di previsione dello Stato per il 1974 ?

In altri termini: il disegno di politica economico-finanziaria abbozzato dal Governo e perseguito con gli strumenti a sua disposizione, primo tra questi il bilancio, come si presenta alla prova dei fatti ?

Ciò che sta succedendo fuori e dentro il nostro paese, la crisi energetica, la minaccia di un arresto, o di una recessione, del sistema produttivo dei paesi industrializzati, a che dimensioni riducono le nostre previsioni ?

Si parla con insistenza da più parti di un nuovo modello di sviluppo. E si sottolinea la necessità di invertire una tendenza allo sviluppo che impone costi sociali non più tollerabili e che crea molti più problemi di quanti ne risolva.

Se, dal piano delle astratte enunciazioni passiamo alla pratica attuazione di grosse operazioni del genere; se, per esempio, ci allettasse un'ipotesi in analogia con la trasformazione di una economia di pace in una economia di guerra, gli esperti avvertono che ci troveremmo di fronte ad una fortissima disoccupazione e che l'operazione richiederebbe comunque un tempo non inferiore al triennio.

Ma stiamo al bilancio, a ciò che esso è, a ciò che esso rappresenta e alla sostanziale validità dello sforzo con il quale il Governo ha inteso razionalizzare, tonificare e collegare alle reali esigenze del paese uno strumento che – come ormai si conviene quasi da ogni parte – presenta caratteristiche di rigidità nella struttura e di limitatezza nel tempo, tali da renderne quanto mai attuale una completa trasformazione.

Noteremo, *per incidens*, che sono proprio avvenimenti come quelli sopra ricordati che, sopraggiungendo improvvisamente, rischiano di frustrare l'impegno programmatico dell'esecutivo e addirittura di comprometterne le possibilità di operare tempestivamente in concomitanza con le nuove evenienze che vengono via via a determinarsi.

In questo ordine di considerazioni, il principio di risanamento a cui questo bilancio si ispira, collegando la creazione di risorse monetarie alle esigenze della produzione e assecondando la ripresa economica senza venir meno all'imperativo di combattere l'inflazione, non può non trovare un completamento in una istanza di manovrabilità che conferisca al Governo un'effettiva gestione politica della spesa pubblica non soltanto per poter calare nella realtà quelle che altrimenti resterebbero delle buone intenzioni debolmente enunciate e destituite di ogni credibilità, ma anche per adottare le misure straordinarie occorrenti a fronteggiare la congiuntura internazionale.

A ben guardare, però, nel documento in esame il grado di manovrabilità a disposizione dell'esecutivo è di misura molto ridotta. Potremmo, con notevole approssimazione, calcolarlo nell'ammontare delle somme accantonate nei fondi speciali, cioè poco meno di 1.600 miliardi. Ma da questi ultimi vanno sottratte almeno le somme già impegnate per soddisfare le piattaforme rivendicative dei pubblici dipendenti.

Sarà utile, peraltro, procedere ad una rapida ricognizione dei propositi di politica economica formulati dal Governo ed illustrati per bocca dei ministri preposti alla politica della spesa pubblica. Questi propositi troveranno una loro organica sistemazione e un concreto avvio operativo nel piano economico che il Governo sta definendo in questi giorni

e le cui linee generali il ministro del bilancio ha tratteggiato nell'ultima seduta della V Commissione. Sarà questa azione avvenire del Governo che colmerà gli spazi vuoti che le vicende internazionali hanno determinato nel documento in esame.

Infatti, la portata qualificante delle enunciazioni programmatiche di fondo, delle scelte prioritarie, dei grandi orientamenti di politica economica e sociale non si sottrae alla verifica della effettiva volontà politica che deve chiarire, completare e correlare tra loro i diversi enunciati per dare attuazione all'impegno che in questi si estrinseca e si definisce.

Sia nel luglio scorso sia, a maggior ragione, ora che incombe un serio pericolo di stagnazione, o peggio di recessione, all'obiettivo della piena occupazione va attribuito un significato indubbiamente prioritario e qualificante.

A tale scopo, e tanto più se si ha presente l'esigenza di rivalutare le nostre risorse di lavoro in un momento di crisi mondiale di materie prime, il problema del Mezzogiorno si presenta in termini perentori tra le opzioni di fondo.

In stretto collegamento con il problema dell'occupazione e con il problema del Mezzogiorno – si fa per dire, perché, come ricordavo poc'anzi, l'interdipendenza dei fatti economici e sociali cresce a misura che la nostra ottica si approssima alla realtà dei fenomeni considerati – troviamo la priorità di un recupero dell'agricoltura in termini di produttività aziendale, di integrazione nel Mercato comune, di ammodernamento degli impianti, di razionale utilizzazione dei suoli.

La congiuntura internazionale presenta, infatti, il risvolto che tutti conosciamo e che si traduce in un fabbisogno alimentare nel cui contesto, per noi, rivestono vitale importanza una politica ed una produttività agricola capaci di meglio equilibrare la domanda interna con una crescente offerta di beni essenziali e di ridurre il *deficit* della bilancia dei pagamenti.

Per quanto riguarda più in particolare il problema del Mezzogiorno, di cui tratteremo più avanti, si avverte una tendenza a passare da scelte fondate sulla localizzazione di grandi impianti ad una assai elevata intensità di capitale – scelte che possono ingenerare dei dubbi quanto agli effetti indotti in termini di sviluppo – a scelte che convergono su un sistema di nuovi incentivi che rivalutino più consistentemente il fattore lavoro nell'ambito della politica di sviluppo del Mezzogiorno.

Le nuove scelte puntano su una revisione organica degli incentivi industriali, privilegiando lo strumento degli « incentivi alla gestione » intesi a favorire l'occupazione di nuova manodopera sugli « incentivi all'investimento ». Per favorire la localizzazione degli investimenti industriali nelle aree depresse gli « incentivi » si riferiranno a indicatori oggettivi quali il tasso di emigrazione, il tasso di attività, il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente.

Agli « incentivi » si combinano poi altri noti strumenti quali i crediti agevolati e le esenzioni tributarie.

Resta, però, la necessità di una nuova strategia italiana rispetto alla politica regionale europea nel cui ambito, come è riconosciuto ormai da ogni parte, deve trovare avvio a soluzione il problema del Mezzogiorno.

Fin dal 1971 presso la CEE si era calcolato che, in aggiunta agli sforzi del Governo italiano, per avvicinare il Mezzogiorno al reddito medio europeo sarebbero occorsi 4 mila miliardi di lire l'anno per un periodo non inferiore a dieci anni.

Le prospettive aperte dall'attuale congiuntura internazioale, estremamente preoccupanti per quanto riguarda la situazione energetica, potrebbero però presentare qualche barlume positivo per gli investimenti esteri nel Mezzogiorno.

Si sa ormai che i paesi tradizionalmente importatori di manodopera, a causa dei gravissimi problemi di integrazione e di servizi sociali posti dalla presenza di un elevato numero di lavoratori stranieri, si preparano a limitare sensibilmente i contingenti di questi lavoratori. Ciò consente di prevedere con sufficiente attendibilità un prossimo intensificarsi degli investimenti che le imprese di questi paesi effettueranno all'estero.

Potrebbe essere la volta del nostro Mezzogiorno. Ma, come gli osservatori stranieri non mancano di evidenziare, nel sud dell'Italia sono ancora evidenti profonde carenze per quanto riguarda la capacità imprenditoriale della classe dirigente, il livello di qualificazione della manodopera, le infrastrutture sociali ed industriali.

Pertanto un effettivo rilancio della politica meridionalistica, se passa, da un lato, per le scelte obbligate della ripresa agricola e della piena occupazione delle forze di lavoro, molto può sperare, dall'altro, nel combinarsi di nuovi sensibili investimenti esteri con i programmi nazionali volti ad incentivare la localizzazione nel sud di iniziative industriali

italiane a capitale privato e a partecipazione statale.

Suggestiva, ma non per questo irrealizzabile, si presenta oggi la prospettiva di espandere i consumi sociali. Si fa un gran dire, a questo proposito, di compatibilità tra consumi privati e consumi sociali. E si parla, cammin facendo, di creare consumi sociali – che è quanto dire di punire i consumi privati – e così via.

Sgomberare il terreno dai detriti della facile demagogia e programmare una politica di servizi sociali modernamente intesi – dalla sanità all'istruzione, all'edilizia sociale, ai trasporti e via dicendo – non è certo una prospettiva il cui sviluppo possa sensibilmente proiettarsi nel bilancio di un anno. Ma il Governo sta manifestando proprio in questi giorni una seria volontà politica di conseguire risultati in questa direzione, in ciò proseguendo ed approfondendo il dialogo con le organizzazioni sindacali e con le regioni.

Per questa via, non semplice e non facile, di promozione e di sviluppo del sistema infrastrutturale dei servizi sociali, una utenza crescente assicurata ai cittadini che effettuano i consumi sociali, traducendosi in un progressivo aumento dei redditi in termini reali, tonifica stabilmente il sistema produttivo e rappresenta una delle finalità più altamente qualificanti di civile convivenza.

Assai ravvicinato alle prospettive di sviluppo del sistema delle infrastrutture sociali, troviamo l'obiettivo, già prioritario e ora indifferibile, di una politica delle risorse energetiche.

Anche qui il richiamo a fenomeni interdipendenti è determinante: in primo luogo ai grandi mutamenti in corso nelle ragioni di scambio tra paesi produttori e paesi consumatori; quindi alle non certo brillanti prove di coesione offerte dai paesi della Comunità europea in presenza di avvenimenti che mettono in pericolo ciò che si è faticosamente costruito in venti e più anni di processi integrativi; e ancora: ai ritardi, alle lacune e alle diserzioni di fronte a un serio, progressivo e civile impegno per la ricerca scientifica e tecnologica, dal livello universitario al livello industriale e fino alla ricerca pura. Non si tratta, quindi, solo di predisporre un piano petrolifero, ma di chiamare a raccolta tutte le energie vitali del paese.

Tra queste un ruolo tutto particolare vengono ad assumere le regioni e gli altri enti locali.

Anche qui, volendo interpretare quelli che potremmo definire « i segni dei tempi » converrà analizzare la domanda, che sorge da più parti, di un collegamento del bilancio dello Stato con la finanza regionale.

Si fa infatti sempre più viva l'esigenza di una elevazione del ruolo dei poteri locali, i cui rappresentanti – negli incontri avuti nel maggio scorso con il Governo – avevano chiesto un approfondimento del dialogo ed un coordinamento della programmazione tra Stato e Regioni.

In questo dialogo aveva acquistato particolare rilievo la richiesta di aumento del fondo comune regionale, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dai 564 miliardi del 1973 a 585 miliardi.

Di questa richiesta il Governo ha potuto tener conto in sede di predisposizione del bilancio 1974 ed il fondo è stato elevato nella misura richiesta.

Anche la richiesta volta ad ottenere un cospicuo incremento del fondo di finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge n. 281 è stata assecondata. Difatti tale fondo, inizialmente fissato in 140 miliardi di lire, è stato successivamente portato a 330 miliardi, con un aumento, quindi di 190 miliardi di lire. Va inoltre precisato che, in virtù della legge 7 agosto 1973, n. 512 per il finanziamento dell'attività agricola, affluiranno al fondo altri 130 miliardi di lire, sicché l'ammontare del fondo per il 1974 resta determinato in 460 miliardi di lire.

Ma la richiesta di una maggiore partecipazione dei poteri locali alla determinazione della vita economica del paese non può considerarsi avulsa da un maggiore impegno che sta alle assemblee elettive maturare e far proprio, per una maggiore stabilità dei loro organi di governo. E ciò non soltanto per l'auspicata realizzazione di un collegamento del bilancio dello Stato con una finanza regionale e locale più efficiente, ma anche soprattutto per le incidenze – negative su qualsiasi impostazione programmatica – che derivano dal fenomeno delle crisi ricorrenti e dal conseguente indebolimento, o asfissia, della vita politico-amministrativa degli enti locali.

Siamo sempre in orbite ben più ampie del bilancio di un anno, ma questo è il nostro termine obbligato di riferimento, nel quale sono fatte confluire speranze, intenzioni e promesse.

Dal bilancio siamo quindi costretti a rimbalzare su linee di continuità che non possiamo ricercare se non nella programmazione nazionale e nella funzione di Governo che impegna l'esecutivo in carica su una linea pro-

grammatica sorretta da una maggioranza coerente e operante.

Questi schematici richiami a talune delle qualificanti linee attraverso le quali il Governo intende dare un senso e un peso specifico al bilancio per il 1974 non esauriscono certo la problematica che emerge dalle diverse analisi che su di esso è possibile impostare e sviluppare.

Basterebbe toccare l'argomento, venuto drammaticamente alla ribalta in questi ultimi anni, della degradazione dell'ambiente naturale e della necessità di recuperare i valori ecologici, indispensabili alla convivenza civile; basterebbe richiamare l'attenzione al problema dell'amministrazione della giustizia e della riforma dei codici.

Problemi, tutti, la cui sede di impostazione e di avvio a soluzione non è ovviamente nello strumento tecnico del bilancio. Ma anche sul metro di questi problemi il bilancio va giudicato e pesato.

Ogni strumento tecnico, come ogni opera dell'ingegno e dell'accorgimento dell'uomo, è per sua natura perfettibile e limitato. Nel caso del bilancio 1974 sappiamo che esiste un duplice ordine di limiti. Limiti intrinseci dovuti alle scelte – data la rigidità della struttura del bilancio stesso – operate dal Governo, limiti estrinseci sopraggiunti inaspettatamente dal quadro dei rapporti internazionali.

2. *I problemi del Mezzogiorno e l'impegno del Governo per lo sviluppo del Sud.*

L'impegno prioritario del Governo per il Mezzogiorno deve concretizzarsi nel corso dell'esercizio 1974 nell'aumento non solo in termini monetari, ma anche in termini reali della spesa effettiva per investimenti della pubblica amministrazione nell'area meridionale.

Occorre pertanto che le erogazioni per spese di investimento dell'amministrazione ordinaria siano portate a raggiungere e superare la quota globale di riserva stabilita dalla legge, nel 40 per cento del totale.

Per il 1973 la spesa per investimenti della amministrazione ordinaria stanziata in bilancio a favore del Mezzogiorno è stata di circa 360 miliardi rispetto ad un totale, su cui andrebbe calcolata la riserva, di 2.020. La quota così stanziata a favore del Mezzogiorno non arriva neppure al 18 per cento.

Questo risultato così modesto è conseguenza del procedimento con cui è stata attuata per il 1973, ma anche per il 1974, la norma di legge (articolo 7, comma 2, legge n. 853) che dispone la riserva degli investimenti pubblici. Delegando, con la legge di approvazione di bilancio, ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle somme da destinare al Mezzogiorno, gli stanziamenti non territorialmente vincolati da leggi o da impegni di spesa precedenti risultano una quota esigua rispetto al totale delle spese di investimento: nel 1973 730 miliardi su 2.020; nel 1974 850 miliardi su 2.350.

Onde ovviare a questi inconvenienti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha richiesto ai Ministri competenti che, a partire dal bilancio per il 1975, negli stati di previsione delle spese per investimenti, presentati al Parlamento, siano specificate, capitolo per capitolo, le somme destinate al Mezzogiorno.

In questo modo il potere legislativo potrà intervenire nel senso di rimuovere gli ostacoli che rendono di fatto impossibile il rispetto della riserva.

È pure stato in difetto, per il passato, l'investimento al Sud da parte delle imprese a partecipazione statale.

I dati da esse forniti sugli investimenti in nuovi impianti industriali, non consentono di verificare se la riserva dell'80 per cento a favore del Mezzogiorno è stata rispettata.

Gli investimenti totali nel Mezzogiorno delle imprese a partecipazione statale, – comprendendo rinnovi, ristrutturazioni e investimenti extra-industriali – nel biennio 1972-73 (*) sono stati pari a 2.310 miliardi di lire e cioè, rispetto a 4.524 miliardi investiti in Italia, poco più del 51 per cento a fronte di una riserva prescritta del 60 per cento.

Per quanto riguarda la Cassa per il mezzogiorno la sua spesa effettiva, nel 1973, esclusi le anticipazioni straordinarie, è stata di 785 miliardi, con un aumento di 83 miliardi (11,8 per cento) rispetto al 1972. Si tratta di una cifra ancora piuttosto bassa, che trova giustificazione nel limite posto dal Ministero del tesoro (decreto del 21 settembre 1972, numero 114972) di un prelevamento di 50 miliardi mensili. Tale limite è stato superato a partire dal settembre 1973; l'ultimo quadrimestre del 1973 segna una erogazione media mensile di 81,9 miliardi, contro una erogazione media mensile di 57,2 miliardi per ogni otto mesi precedenti. Per il 1974 è possibile prevedere un incremento di spesa effettiva fino a un totale che dovrebbe superare i 1.200 miliardi, secondo

(*) I dati relativi al 1972 sono consuntivi, quelli relativi al 1973 sono o preventivi aggiornati o preconsuntivi.

le direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che ha convenuto con il Ministro del tesoro di accantonare il *plafond* stabilito in precedenza.

Non potendo avere effetti immediati l'avviata revisione delle procedure di spesa della Cassa, sembra difficilmente raggiungibile lo obiettivo proposto dalla Camera, con l'ordine del giorno del 13 dicembre, di portare la spesa della Cassa nel 1974 a 1.600 miliardi.

Sempre nel corso del 1974 la Cassa per il mezzogiorno dovrebbe appaltare lavori per oltre 1.800 miliardi e perciò, con l'erogazione dei contributi industriali, la spesa effettiva nel 1975 dovrebbe avvicinarsi a 2.000 miliardi.

È iniziato uno sforzo organizzativo diretto a concentrare al massimo l'intervento della Cassa su grandi progetti infrastrutturali collegati alle iniziative incentivate nei settori agricolo e industriale. Attraverso questa via gli investimenti dell'intervento straordinario dovranno essere considerevolmente aumentati.

L'impostazione sulla base di progetti territoriali integrati attualmente in corso di elaborazione, dovrebbe anche consentire di controllare, coordinare e incrementare l'intervento ordinario dello Stato.

Quanto agli investimenti industriali nel Sud sono affluiti negli ultimi mesi, agli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, circa 2.000 richieste di parere di conformità da parte di piccole e medie imprese, mentre – pur con gli assestamenti derivanti dalla crisi energetica – non mancano richieste per iniziative di grandi dimensioni. Le domande complessivamente in esame, con alcune difficoltà tecniche dell'amministrazione a farvi fronte, riguardano circa 6.000 miliardi di investimenti per oltre 170.000 nuovi posti di lavoro.

Nel settore agricolo la Cassa dovrà provvedere, nel più breve termine, a rendere irrigui circa 200 mila ettari di terra, a incentivare le relative trasformazioni fondiarie nonché ad avviare il progetto zootecnico e il progetto di riforestazione.

Sarà definito a giorni dal Governo il provvedimento legislativo che modifica la struttura ed i livelli degli incentivi industriali oggi vigenti nel Mezzogiorno.

Il fine che il provvedimento si propone è quello di dare un impulso addizionale all'industrializzazione del Mezzogiorno correggendo la distorsione insita nell'attuale sistema a favore dell'impiego del fattore capitale, con uno spostamento parziale dell'agevolazione sul lavoro (senza tuttavia ridurre il valore dell'incentivazione complessiva all'iniziativa con elevata intensità di capitale); favorire oltre le iniziative industriali, anche la ricerca e quelle direzionali dell'industria; semplificare il sistema e eliminare l'attuale discrezionalità nella determinazione del livello degli incentivi da attribuire a ciascuna iniziativa.

I punti qualificanti del provvedimento sono:

modifica e proroga oltre il 1980 del vigente regime di fiscalizzazione;

introduzione di un contributo all'occupazione;

fissazione di nuovi livelli dei contributi all'investimento e previsione del sistema di credito agevolato previsto dalla legge n. 853;

introduzione di incentivi per le attività direzionali e di ricerca;

coordinamento con la normativa esistente a livello nazionale (legge n. 623) e con quella regionale.

Il provvedimento dovrebbe avere una durata sessennale, venendo a scadenza o comunque a revisione alla fine del 1980 (salvi ovviamente i diritti acquisiti).

Il provvedimento prevede altresì una differenziazione territoriale degli incentivi, che tenga conto del diverso grado di arretratezza delle aree meridionali; la determinazione delle aree più arretrate avverrà in base a criteri oggettivi, cioè a parametri statistici prefissati e potrà essere rivista periodicamente, in relazione al mutare della situazione economica.

Alla presentazione del provvedimento si accompagna anche una riforma delle procedure di concessione del parere di conformità, in modo da conseguire una più rapida definizione delle iniziative proposte e al tempo stesso stabilire modalità di decadenza, per evitare la prenotazione di fondi pubblici senza un seguito concreto di iniziative entro un ragionevole periodo di tempo.

Al fine di mantenere la massima certezza alla normativa vigente e non interrompere i flussi attuali di richiesta, alle iniziative cui è stato concesso parere di conformità entro tre mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, sarà concesso diritto di opzione tra vecchio e nuovo regime.

3. *Il ruolo delle partecipazioni statali nell'attuale momento economico.*

Dopo un periodo di ristagno che è stato il più lungo e più grave del dopoguerra l'Italia, nel 1973, ha ripreso il proprio cammino sulla via dello sviluppo.

Nonostante i turbamenti derivanti dall'introduzione dell'IVA, dalle dure lotte sindacali di inizio anno, dal persistere di una grave instabilità nel sistema dei pagamenti internazionali – che si è ripercossa sul nostro paese attraverso la creazione di un doppio mercato dei cambi e la fluttuazione della lira – il mediocre andamento dell'annata agraria 1972-73 e l'infezione colerica, il tasso di sviluppo del reddito nazionale, secondo le prime stime, ha nuovamente oltrepassato il 5 per cento in termini reali, superando così, sia pur di poco, la previsione effettuata lo scorso settembre nella Relazione previsionale e programmatica (5 per cento). A ciò si è accompagnato, ed è un risultato da sottolineare anche per le sue notevoli implicazioni sociali, un sensibile incremento dell'occupazione.

Purtroppo in questo quadro persistono zone d'ombra di non piccolo rilievo. Si tratta in primo luogo delle tensioni inflazionistiche sulla cui accelerazione hanno influito, oltre ai fattori di turbamento prima ricordati, anche i notevoli aumenti dei costi delle materie prime e, più in generale, la diffusa tendenza all'aumento dei prezzi sui mercati esteri. La energica azione intrapresa a partire dalla metà di luglio dal Governo ha consentito, nella seconda parte dell'anno, una certa diminuzione del ritmo di aumento dei prezzi al consumo, purtroppo interrotta dal recente insorgere della crisi petrolifera.

Si tratta, in secondo luogo, dell'andamento degli investimenti che, nel 1973 hanno segnato una ripresa non trascurabile ma pur tuttavia insufficiente. In effetti, se si prescinde da quelli destinati all'ampliamento delle scorte, essi hanno segnato un'incremento del 6 per cento circa. Giova peraltro rilevare che questo dato globale nasconde il vuoto di inizio anno, cui ha fatto seguito una notevole ripresa, accentuatasi negli ultimi mesi del 1973. Anche per queste due grandi zone d'ombra, pareva quindi prepararsi una schiarita, accentuata dalle positive previsioni relative allo sviluppo economico mondiale nel corso del 1974, che nondimeno lasciavano scorgere il pericolo di tensioni inflazionistiche ancora superiori al normale, seppure inferiori a quelle del 1973.

In questa situazione l'elaborazione della politica economica del paese appariva particolarmente delicata, dovendosi conciliare l'obbiettivo di frenare l'inflazione con quello di non rallentare, ma anzi accelerare, lo sviluppo. Si tratta di obiettivi apparentemente in conflitto tra di loro, il primo comportando, nel breve periodo, un contenimento della domanda ed il secondo la sua espansione. Ma occorre riflettere che questa espansione, nella misura in cui è volta alla creazione di nuove capacità produttive ed all'aumento della produttività, allarga l'offerta riducendone i costi e fornisce quindi un altro, ben più opportuno, strumento per combattere l'inflazione. Il conflitto predetto è quindi essenzialmente di breve periodo, ed è durante tale fase che occorre vegliare con particolare cura per evitare che il perseguimento di uno di questi obbiettivi vanifichi la ricerca dell'altro.

In questo quadro si comprende la severa politica seguita nell'impostazione del bilancio di previsione per il 1974, volta a contenerne il disavanzo in limiti tali da consentire una sufficiente disponibilità di fondi per il finanziamento degli investimenti che si prevede saranno effettuati dagli altri operatori. Pienamente giustificata è quindi l'azione compiuta dal Governo nel cercare di ridurre o di contenere la crescita delle spese. Tuttavia gli effetti economici delle varie poste di spesa non sono tutti equivalenti; ed è appunto tenendo conto di questo fatto che giustamente si è cercato di qualificare l'azione di contenimento della crescita della spesa pubblica procedendo ad un ponderato vaglio delle esigenze delle singole amministrazioni al fine di eliminare gli stanziamenti aggiuntivi non indispensabili per l'operatività delle amministrazioni stesse.

Peraltro sarebbe risultato opportuno accentuare maggiormente questa linea politica.

In particolare, per quanto riguarda le partecipazioni statali, sono state apportate numerose riduzioni agli stanziamenti di cui esse possono usufruire, sia direttamente in quanto ad esse specificamente destinati, sia indirettamente, in quanto volti a favorire la crescita di settori cui esse partecipano.

Alcune di queste riduzioni si inseriscono evidentemente in una visione di politica economica di più lungo periodo; ne è un esempio la riduzione degli stanziamenti per le sovvenzioni alle linee marittime di premimente interesse nazionale. È infatti evidente che l'evoluzione dei sistemi di trasporto ha fatto decadere l'interesse pubblico alla gestione di gran parte di queste linee, escluse ovviamente quelle che collegano il continente con le isole, che debbono invece essere sempre adeguate alle esigenze dello sviluppo di queste regioni.

Il futuro di queste compagnie di navigazione, nell'interesse del paese oltreché nel loro, va perciò visto in una conversione verso tipi di trasporto, soprattutto merci, svilup-

patisi in questi ultimi anni. La riduzione delle sovvenzioni è una implicita manifestazione del riconoscimento di tale esigenza e della necessità di por mano all'opera di conversione superando le difficoltà che sino ad oggi l'hanno ostacolata. Ovviamente sarebbe stato più opportuno che questo processo venisse iniziato prima del taglio delle sovvenzioni, anche perché la loro riduzione di circa 40 miliardi, nel quadro dell'attuale assetto legislativo, non può essere considerata un alleggerimento ma solamente un rinvio degli oneri a carico dello Stato. L'alleggerimento è infatti realizzabile solo con la auspicata ristrutturazione dei servizi, prevista del resto, dal disegno di legge n. 975 attualmente all'esame del Senato. In questa situazione il suo esame da parte del Parlamento appare particolarmente urgente, essendo indispensabile por termine ad una situazione in cui importanti risorse vengono sottratte al soddisfacimento di reali esigenze di pubblico interesse.

Un discorso in parte analogo si può fare per la diminuzione degli stanziamenti previsti a favore della RAI-TV, poiché sarebbe stato evidentemente opportuno che la eventuale riforma dell'organo radiotelevisivo precedesse detta riduzione che, anch'essa, non costituisce uno sgravio ma un rinvio degli oneri a carico del Tesoro.

Diverso è invece il caso della riduzione degli stanziamenti previsti da leggi in corso di approvazione o di prossima presentazione alle Camere, per il fondo IMI-ricerca, per i bacini di carenaggio di Trieste, Genova e Livorno, per il credito navale e per l'industria cantieristica, poiché in tal modo si riducono le possibilità di sviluppo di settori ove l'intervento dello Stato è essenziale. L'intervento pubblico, spesso effettuato in modo ben più massiccio ed organico di quanto avviene nel nostro paese, è infatti la regola seguita all'estero.

Le riduzioni degli stanziamenti destinati ad opere portuali ed aeroportuali rischiano poi di accrescere i già gravi danni emergenti per il nostro paese a seguito delle carenze di dette infrastrutture, danni accentuati dalla sopravvenuta crisi energetica.

Certo è possibile che gli stanziamenti originari fossero commisurati a programmi che non tengono conto delle effettive capacità di spesa, ed in tal caso la loro riduzione, evitando un ulteriore futuro gonfiamento dei residui passivi, conferisce un maggiore realismo e chiarezza al bilancio dello Stato. Nondimeno l'operazione, se questa ne è la giustificazione, è monca e pone in risalto la necessità di una riforma dei meccanismi amministrativi, eventualmente con ricorso a soluzioni innovative o, ancor meglio, all'estensione a comparti dipendenti dalla pubblica amministrazione « classica » di formule organizzative già sperimentate in altri settori di attività, che possono quindi divenire più rapidamente operative.

Il punto di maggior rilievo del bilancio dello Stato per il 1974, per quanto si riferisce alle partecipazioni statali, è però la riduzione degli stanziamenti già previsti per l'aumento dei fondi di dotazione degli enti di gestione.

La legislazione in atto prevede, per il 1974, apporti del Tesoro ai sei enti di gestione delle partecipazioni statali per complessivi 364 miliardi; la loro copertura avrebbe dovuto essere assicurata attraverso il ricorso al mercato finanziario, cui lo Stato avrebbe dovuto attingere 1.220,5 miliardi per fronteggiare gli impegni derivanti da leggi in vigore che prescrivono questa forma di finanziamento.

Il fatto che nell'impostazione del bilancio si sia inteso ridurre il prelievo dello Stato sul mercato finanziario per garantire una disponibilità di capitali sufficiente a coprire la domanda proveniente dagli altri operatori può, in una certa misura, spiegare i drastici tagli apportati a molti degli stanziamenti che avrebbero dovuto essere finanziati per tale via.

Nondimeno ci si può chiedere perché questi tagli abbiano interessato in misura proporzionalmente maggiore i fondi di dotazione delle partecipazioni statali, ridotti del 21,5 per cento, mentre gli altri stanziamenti finanziati con il ricorso al mercato venivano decurtati del 16 per cento solamente. La spiegazione non si trova certo nella « ricognizione delle concrete possibilità operative connesse con l'utilizzo dei prestiti », poiché i tre quarti delle somme originariamente previste derivano da leggi approvate nel 1971 per assicurare l'ordinato finanziamento dei programmi sin da allora predisposti da tre enti di gestione, programmi che per di più nel 1972-73 hanno registrato un non piccolo incremento.

Si deve poi tener conto del fatto che la crisi energetica maturata dopo la predisposizione del bilancio in esame, comporta una crescente responsabilità per gli enti di gestione. È in primo luogo il caso dell'**ENI**, di cui si è esplicitamente previsto un crescente ruolo nel comparto degli approvvigionamenti petroliferi, al fine di assicurare un miglioramento della posizione italiana in questo settore. È però il caso anche degli altri enti di gestione, poiché gli avvenimenti di fine anno fanno prevedere un generale rallentamento

dello sviluppo economico mondiale, e quindi diminuiscono l'apporto che lo sviluppo delle esportazioni a suo tempo previsto avrebbe dato all'aumento del tasso di espansione del reddito e degli investimenti nazionali nel 1974.

In questa situazione appare essenziale che le partecipazioni statali continuino a svolgere quell'azione di sostegno della domanda globale che le ha caratterizzate negli ultimi anni. Secondo un recente studio condotto sotto il patrocinio del Consiglio nazionale delle ricerche tra il 1969 ed il 1972 – e cioè dall'inizio della fase recessiva del presente ciclo economico, sino all'anno più recente per cui si dispone di dati analitici – gli investimenti fissi lordi delle imprese calcolati a prezzi costanti si sono ridotti dello 0,4 per cento e ciò come media tra un aumento dell'81,9 per cento di quelli effettuati dalle partecipazioni statali ed una diminuzione dell'8,3 per cento di quelli delle altre imprese; ancor più macroscopica è la differenza che appare se si considerano i soli investimenti industriali, ove l'aumento complessivo dell'11,8 per cento risulta da un incremento di oltre il 110 per cento degli investimenti delle partecipazioni statali e da una diminuzione del 7,8 per cento di quelli degli altri operatori. Ben più grave sarebbe stata quindi la crisi senza la fattiva opera del sistema delle partecipazioni statali; è perciò essenziale che essa possa continuare ad esplicarsi sino a che la ripresa si sia consolidata e si siano chiariti i rischi che possono derivare dalle recenti vicende. Occorre quindi operare in modo pienamente coerente con queste esigenze e con le direttive emanate dagli organi di politica economica, direttive che prevedono un'intensificazione degli investimenti, in specie nel Mezzogiorno.

Ciò tanto più in quanto l'accentuazione dell'indirizzo meridionalistico e la minore o differita redditività degli investimenti in un periodo che, seppure non è di recessione è nondimeno caratterizzato da un maggior rischio per le attività economiche, accresce l'importanza del fondo di dotazione inteso come presidio della continuità dell'azione condotta dal sistema a partecipazioni statali per perseguire i fini di politica economica in un quadro di economicità di gestione. Certo, quando il Parlamento e il Governo accentuano la necessità di un accresciuto impegno nel Mezzogiorno individuato come l'area di maggior ritardo nel programmato processo di ripresa e di sviluppo e assumono come « costante di garanzia » l'incremento, quantitativo e qualitativo, della iniziativa delle imprese a partecipazioni statali, non possono non darsi responsabilmente carico – e non solo a livello di pura conoscenza – del quadro di maggiore difficoltà in cui tali imprese, segnatamente nel Mezzogiorno, si trovano ad operare.

Nella seconda metà degli anni '50 il Parlamento, quando definì, attraverso la costituzione del Ministero delle partecipazioni statali, le strutture e gli indirizzi fondamentali di tale sistema, non fissò in alcuna forma specifica di obbiettivo o di controllo il cosiddetto criterio di economicità che doveva uniformare la gestione delle partecipazioni statali. Con ciò il legislatore non intendeva certamente avallare una concezione elastica fino alla inconsistenza di tale obbiettivo: ma intendeva muovere dalla considerazione di fondo che le singole aziende, e quindi il sistema nel suo insieme, dovevano operare per il raggiungimento delle finalità di sviluppo loro assegnate, seguendo un'ottica imprenditoriale i cui parametri e i cui vincoli fossero rappresentati dalle prospettive di mercato e da una situazione di tipo concorrenziale. A distanza di anni, in una prospettiva come l'attuale che pone certamente in primo piano i problemi di un pieno ma anche di un corretto utilizzo delle risorse, non possiamo che riconfermare la correttezza di tale quadro di riferimento.

Siamo perfettamente consapevoli che lo equilibrio tra partecipazioni statali e privati, tra finalità generali di sviluppo e criteri di redditività, tra indirizzo e controllo politico e iniziativa imprenditoriale è assai complesso, delicato e certamente impossibile da fissare rigidamente entro distinte e separate sfere di competenza. Ma, proprio per questo, riteniamo che tale equilibrio possa essere conservato solo in modo dinamico e dialettico: esaltando cioè sia il momento dell'indirizzo e del coordinamento che è proprio della politica economica sia la capacità di iniziativa imprenditoriale, i cui parametri rimangono la parità concorrenziale e le prospettive di redditività dell'investimento.

È questo il motivo che ci impone di riflettere – con accortezza, col suffragio dei risultati conseguiti e con la ragionevole percezione degli obbiettivi da raggiungere – non solo sull'attuale assetto del sistema (sicuramente emendabile e perfettibile) ma sui rischi che un suo radicale ribaltamento – in tema, soprattutto, di controllo e di autonomie – potrebbe far insorgere.

In questa prospettiva, capacità di indirizzo politico ed economicità di gestione sono elementi che si sorreggono l'un l'altro e che

garantiscono in definitiva che la strategia di sviluppo perseguita dalle partecipazioni statali corrisponda alla creazione di una effettiva ricchezza per il paese attraverso il superamento dell'attuale squilibrio e attraverso la formazione di strutture produttive caratterizzate da una propria capacità di crescita autonoma nel quadro interno ed internazionale.

In caso contrario una parte delle risorse del paese verrebbe utilizzata non per accrescerne la ricchezza presente e, ancor più, quella futura, ma per far sorgere iniziative incapaci di produrre reddito che, quindi, dovranno essere mantenute in vita attraverso l'erogazione di fondi pubblici prelevati dallo Stato sulle attività produttive. Il potenziale di crescita di queste ultime, unitamente a quello dell'economia nazionale, verrebbe perciò ridotto con un grave costo economico sociale per la nazione, che vedrebbe diminuita la capacità oggettiva di accelerare la crescita del Mezzogiorno e di realizzare quella politica di riforme che oggi appare indispensabile, non solo in Italia, per dare vita ad una società più civile.

Mi sia consentita ora qualche considerazione per l'ultimo nato tra gli enti di gestione delle partecipazioni statali.

La legge 7 marzo 1973, n. 69, ha riguardato non solo l'attività e la disciplina dell'EGAM, ma anche la costituzione del fondo di dotazione dell'ente per un importo di 330 miliardi di lire da erogare in 8 *tranches* annuali di cui la prima di 52 miliardi per il 1972, la seconda di 50 miliardi per il 1973, la terza di 48 miliardi per il 1974 e le altre di 45 miliardi ciascuna per gli anni finanziari dal 1975 al 1978.

L'assegnazione suddetta, come è specificato nella relazione illustrativa della legge e come risulta ampiamente dal dibattito parlamentare, era riferita ad investimenti in impianti e per acquisizione già da tempo effettuati dalle aziende del gruppo, nonché a programmi che l'azienda deve realizzare per il superamento di situazioni particolarmente delicate, specie nel settore minerario e metallurgico dei non ferrosi.

La medesima dotazione peraltro tendeva a porre a disposizione dell'EGAM i fondi necessari per mantenere in esercizio la Sogersa, società costituita su iniziativa governativa, allo scopo di mantenere l'occupazione in Sardegna alle 2.200 persone occupate presso le miniere di Monteponi e Montevecchio già della Montedison.

Lo sviluppo dei programmi suddetti – in una ottica che da un lato considerasse l'apporto del gruppo alla industrializzazione del Mezzogiorno e dall'altro la razionalizzazione e il potenziamento dei comparti minerario e metallurgico, della siderurgia speciale e meccano-tessile in cui l'EGAM opera – ha portato peraltro alla elaborazione di nuovi impegnativi programmi di investimento.

L'ente, infine, sulla base di direttive ministeriali sta svolgendo interventi in favore di aziende private operanti nei tre anzidetti settori, per le quali si pongono gravi ed urgenti problemi di salvaguardia della occupazione e di mantenimento della produzione sia per la copertura del fabbisogno interno, sia per l'alimentazione di correnti di esportazione che potrebbero essere altrimenti perdute.

È evidente, quindi, che l'EGAM si trova a dover fronteggiare una situazione finanziaria particolarmente impegnativa che non può essere adeguatamente soddisfatta con il ricorso al mercato finanziario sia per gli evidenti riflessi negativi sulle aziende, sia per la stessa impossibilità di ampliare i limiti di fido a seguito delle note disposizioni impartite in proposito dalla Banca d'Italia.

Ne consegue che non solo i programmi di nuova definizione e gli interventi di salvataggio avanti indicati non potranno avere luogo, ma addirittura verrà a determinarsi uno slittamento nel tempo dei piani già da tempo definiti e specificatamente finanziati dalla legge n. 69.

Ciò non può non arrecare ripercussioni negative sia sul piano della validità delle gestioni industriali interessate, con il rischio di compromettere la stessa impostazione tecnica delle aziende, sia sul piano occupazionale, sia, ma non ultimo, su quello del rifornimento nazionale delle materie prime e dei materiali di base che è particolarmente curato dalle aziende del gruppo EGAM.

Appare quindi assolutamente necessario procedere ad una reintegrazione delle decurtazioni proposte dall'amministrazione finanziaria sulla *tranche* del fondo di dotazione dell'EGAM per il 1974, decurtazione che tra l'altro assume un livello percentuale assolutamente squilibrato rispetto a quelli previsti per altri enti.

4. *L'intervento del Parlamento nella definizione e nell'approvazione del bilancio di previsione.*

Sono a tutti noti i problemi che da anni si dibattono a proposito della necessità di una organica riforma della legge di contabilità generale dello Stato e della opportunità

di una profonda revisione dei criteri, dei metodi e delle procedure di impostazione, elaborazione e approvazione del bilancio dello Stato. L'introduzione della cosiddetta riforma Curti – la prima grande riforma in materia di contabilità pubblica, cui si approdò dieci anni fa dopo lunghi studi ed appassionati dibattiti in sede dottrinale e parlamentare – non ha sortito gli effetti sperati, se si eccettua il vantaggio, soprattutto per il Parlamento, di poter disporre ora di un bilancio redatto in un documento organico e unitario, che permette quindi di operare una valutazione globale, analitica e sintetica nello stesso tempo, delle entrate e delle spese che fanno capo alla pubblica amministrazione. Sono rimasti, per altro, disattesi i propositi sia di addivenire ad una sollecita approvazione dei bilanci entro i termini costituzionali (ed il costante ricorso all'esercizio provvisorio costituisce una dimostrazione obiettiva del fallimento di tale finalità) sia di potenziare la funzione ispettiva e di controllo esercitata dalle Camere, tanto in sede di approvazione dei bilanci quanto in sede di riscontro della legittimità della gestione dei bilanci medesimi.

Né può dirsi che a risultati migliori abbiano finora condotto le nuove procedure previste dai regolamenti parlamentari, che hanno cercato, da un lato, di instaurare procedimenti che consentissero la definizione legislativa dei bilanci entro le scadenze stabilite per legge, e, dall'altro, di escogitare collegamenti con gli organi di controllo (Corte dei conti) tali da giungere ad un reale e puntuale riscontro della gestione dei bilanci da parte della pubblica amministrazione.

L'interrogativo più pressante che oggi si pone al legislatore è quello di sapere se l'intervento del Parlamento nella definizione del bilancio di previsione sia ormai ridotto ad una mera formalità ovvero se alle Camere spettino ancora le decisioni di spesa che concorrono a determinare l'impostazione quantitativa e qualitativa del bilancio dello Stato.

L'esame della vita parlamentare italiana degli ultimi venticinque anni porta ad escludere che il Parlamento abbia mai avuto un ruolo fondamentale e preponderante nelle decisioni di spesa che si riflettono poi nella definizione del bilancio di previsione. Limitando l'analisi agli ultimi dieci anni, e cioè al periodo successivo all'entrata in vigore della legge Curti, va segnalato come le modifiche introdotte dalle Camere allo schema di bilancio proposto dal Governo risultino del tutto marginali e non certo tali da qualificare un intervento decisivo del legislatore nell'andamento della spesa pubblica. Così proprio nel primo anno di attuazione della legge Curti (1965) la Camera approvò un'integrazione del fondo globale di 195 milioni da destinare al finanziamento del progetto di legge per il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, e conseguentemente apportò una riduzione di pari importo agli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Nel 1966, il Senato apportò ritocchi compensativi (di modesta entità) agli stanziamenti di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. L'anno dopo (1967), la Camera ridusse di 500 milioni lo stanziamento concernente la propria dotazione (da destinare agli alluvionati di Firenze e del Polesine) e modificò la denominazione di alcuni capitoli del bilancio dell'industria.

Il bilancio del 1968 rappresenta forse l'esempio più marcato di intervento del Parlamento nella determinazione delle scelte di spesa. Come si ricorderà, il Senato aveva introdotto una rilevante modifica allo stanziamento del fondo globale di parte corrente (aumentato da 399 e 565 miliardi circa) per il finanziamento dei provvedimenti concernenti i miglioramenti alle pensioni di guerra (60 miliardi), per l'assegno vitalizio agli ex combattenti delle guerre 1911-12 e 1915-18 (15 miliardi), per la revisione dei trattamenti pensionistici della previdenza sociale (81 miliardi), nonché per ulteriori interventi e provvidenze destinate alla ricostruzione e alla ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (10 miliardi). Contestualmente, però, il Governo chiese la proroga dell'addizionale pro-Calabria per mantenere entro i limiti prefissati il *deficit* di bilancio.

Sul preventivo 1970 ebbe luogo alla Camera, in Commissione bilancio, un vivace scontro di opinioni tra la Commissione stessa e il Governo. La Commissione sosteneva la illegittimità ex articolo 81 della Costituzione dell'accoglimento, al capitolo n. 1202 dello stato di previsione dell'entrata, di previsioni di introiti la cui riscossione non era stata ancora autorizzata con legge, ma semplicemente proposta alle Camere attraverso una iniziativa legislativa governativa di proroga dell'addizionale IGE. Il Governo contestava tale posizione affermando che la norma costituzionale si limita a porre il divieto alla istituzione di

nuovi tributi con la legge di bilancio ed asserendo che – nella fattispecie – con tale legge non si autorizzava la proroga dell'addizionale IGE, oggetto di apposito disegno di legge all'esame del Parlamento. La semplice considerazione in bilancio degli effetti della proroga medesima – osservava il Governo – non abilitava di per sé l'amministrazione finanziaria alla riscossione della addizionale. Prevalse l'opinione del Governo ed il bilancio non fu modificato, anche perché, essendo stata approvata per legge l'addizionale IGE prima della definitiva approvazione del bilancio, veniva a cadere la principale obiezione sollevata dalle V Commissione.

Infine, per il bilancio 1974, il Governo, accogliendo le richieste prospettate dalle regioni, e dando seguito alle conclusioni emerse da un'indagine condotta dalla Commissione bilancio del Senato, ha elaborato, successivamente alla presentazione del bilancio, una nota di variazioni con la quale quest'ultimo è stato modificato soprattutto per operare un conferimento aggiuntivo di 190 miliardi al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

È vero che il potere legislativo interviene « a monte », e cioè al momento della deliberazione della legge sostanziale di spesa, i cui effetti poi si riflettono nel bilancio, che deve recepire gli impegni legislativamente già prefissati; ma nonostante il nostro bilancio presenti un crescente grado di rigidità (1) per impegni di spesa già predisposti per legge, resta pur sempre un certo margine di discrezionalità e di manovrabilità nella impostazione delle previsioni di bilancio, sul quale le Camere potrebbero certamente esercitare il loro potere decisionale, propendendo per un certo tipo di spesa, ampliando certi interventi finanziari e restringendone certi altri, in relazione alle necessità di carattere congiunturale e strutturale della nostra economia.

Ma c'è di più. Sugli stessi impegni di spesa già precostituiti per legge il Parlamento dovrebbe poter avere una certa possibilità di manovra, proprio per adeguare i criteri di intervento finanziario pubblico alle reali necessità economiche del paese. In particolare, per quanto concerne i piani pluriennali di spesa, ancorché le rispettive *tranches* annuali siano state predeterminate dalle leggi sostanziali che autorizzavano l'effettuazione delle predette spese pluriennali, il Parlamento dovrebbe sempre avere la possibilità di una loro riconsiderazione, tenuto conto del fatto che, trattandosi di semplici autorizzazioni di spesa, risulterà sempre possibile procedere alla iscrizione in bilancio di una quota maggiore o minore di quella prevista dalla legge sostanziale di spesa.

Del resto questa è anche la via seguita dallo stesso Governo nella predisposizione del bilancio di previsione 1974 ed ampiamente illustrata nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo, ove si precisa che « la legislazione in atto e i provvedimenti in corso avrebbero comportato spese aggiuntive da finanziare con il ricorso al mercato per complessivi 1.837,9 miliardi in ordine sia alle competenze proprie del 1974 sia a quelle degli esercizi precedenti. Al fine di contenere il gravame nei limiti predeterminati per la spesa, si è proceduto ad una ricognizione delle concrete possibilità operative, connesse con l'utilizzo dei prestiti stessi, determinando selezioni e riduzioni sulla base di un piano globale, che ha portato a ridimensionare l'indicato importo in 1.230,7 miliardi di lire.

Si tratta ora di vedere attraverso quali strumenti e per mezzo di quali procedure si potrà operare un più deciso intervento del Parlamento nel momento politicamente più rilevante e più peculiare al sistema parlamentare moderno, che è quello dell'approvazione del programma annuale di spesa. Sempre con riferimento al bilancio 1974, il Governo ha proposto, come si diceva precedentemente, una serie di decurtazioni di stanziamenti già previsti da leggi sostanziali di spesa, attraverso il contenimento del ricorso al mercato dei capitali. Orbene non si vede perché il Parlamento non dovrebbe discutere a fondo su tale qualificante scelta di spesa, su tale particolare indirizzo di politica economica, per valutare se sia o meno opportuno, pur nel rispetto del principio del contenimento del disavanzo entro certi limiti compatibili con l'andamento della nostra economia, operare in un settore piuttosto che in un altro, rallentare certe erogazioni di spesa a vantaggio di altre o viceversa, comprimere determinati consumi pubblici sollecitandone altri. Ad esempio, il Governo propone di ridurre (in maniera anche considerevole) la misura delle *tranches* annuali di aumento dei fondi

(1) Per l'esercizio 1973, la rigidità della spesa statale è ulteriormente aumentata dell'1,4 per cento, raggiungendo il livello dell'82,7 per cento della spesa complessiva (15.758 miliardi su un totale di spesa di 19.059 miliardi).

di dotazione delle partecipazioni statali (1): il Parlamento ha il diritto (e il dovere) di valutare se tali riduzioni risultino compatibili con i programmi ed i piani di sviluppo già impostati ed in fase di attuazione da parte delle imprese pubbliche; ed ha soprattutto il compito di giudicare se tali « tagli » non contrastino con l'indirizzo di politica economica perseguito dal Governo e con l'obiettivo di sollecitare le spese di investimento per favorire la ripresa produttiva del sistema. Ancora, il Governo nel progetto di bilancio si propone di operare una generale ed organica riconsiderazione di tutta una serie di stanziamenti già predisposti in bilancio a favore di enti, organismi, associazioni ed istituzioni varie, in relazione alla opportunità di un loro mantenimento ovvero di una loro più o meno graduale soppressione: in tale modo, però, il Governo viene di già a scontare scelte di spesa sulle quali sono le Camere che dovrebbero essere chiamate a decidere, tanto più trattandosi di contributi statali oggetto di apposite iniziative legislative all'esame delle Assemblee di Montecitorio o di Palazzo Madama.

Torna qui il discorso sulla composizione qualitativa e quantitativa delle somme stanziate sugli appositi fondi destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso (2), e di cui il Governo ha sempre rivendicato la esclusività, in ciò puntualmente contrastato dalla Commissione bilancio, il cui orientamento è nel senso di considerare i provvedimenti inclusi negli appositi elenchi annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla stregua di un mero programma di priorità legislative esposte dal Governo al Parlamento a specifica del fondo globale. Tali elenchi, pertanto, non rivestono la forma – e perciò non determinano il vincolo – di un testo legislativo e possono quindi risultare mutati da una diversa intenzione programmatica, esposta non in forma di iniziativa legislativa del Governo e comunque fatta propria dal Parlamento. Accogliendo tale soluzione, il Parlamento non rimette affatto al Governo la scelta delle voci di spesa da includere o da sopprimere nel fondo globale, poiché dovrà essere sempre il Parlamento a dar corso ed approvare quelle iniziative legislative promosse dal Governo per le quali è accantonata la copertura sul fondo globale ovvero che rinviino a questo per la rispettiva copertura, ancorché inizialmente non incluse nei rispettivi elenchi.

Collegato con tale questione si colloca, altresì, il problema della valutazione delle conseguenze finanziarie implicate dalle iniziative parlamentari di spesa. Già nel 1965 il problema era stato posto in evidenza dal « *memorandum* La Malfa », laddove si segnalava che, non potendo la Commissione bilancoi assumere il ruolo di patrocinatrice delle iniziative parlamentari, la sua funzione restava limitata di fatto « ad assistere o a mediare il discorso tra proponente e Governo e a recepire eventualmente la intesa e la soluzione tra questi concordata, ovvero più spesso a registrare e formalizzare l'opposizione del Governo. Solo una più diretta disponibilità dei dati attinenti alla gestione del bilancio potrebbe sottrarre la Commissione a tale ruolo passivo e consentirle di divenire un filtro parlamentare più consapevole e direttamente responsabile della legislazione di spesa ». È facile comprendere come tali considerazioni siano tuttora attuali a distanza di quasi dieci anni.

Quali soluzioni operative potrebbero dunque essere suggerite oggi per riaffermare l'intervento primario del Parlamento nella definizione del bilancio di previsione e quindi per evitare che il dibattito nelle Assemblee legislative resti confinato e ridotto ad una mera formalità, di assai scarso rilievo politico e di ben limitata incidenza ?

L'ipotesi, ormai da tempo ricorrente, di procedere alla conversione del bilancio da un sistema fondato sulla competenza ad un sistema imperniato sulla cassa sembra ormai sufficientemente maturata per essere tradotta in

(1) Le riduzioni proposte per i principali enti di gestione sono le seguenti: per l'IRI, da 220 a 185 miliardi; per l'ENI, da 50 a 35 miliardi; per l'Ente cinema, da 8 a 6 miliardi; per l'EGAM, da 48 a 30 miliardi; per l'EFIM, da 35 a 27 miliardi. Sono rimaste invece invariate le quote per l'Ente terme.

(2) In proposito va ricordato come la Commissione bilancio della Camera ritenne contrastante con lo spirito e con la lettera della nostra legislazione contabile l'inserimento (operato con il bilancio 1970) negli stati di previsione della spesa di talune aziende autonome di particolari fondi per finanziare spese la cui erogazione non risultava ancora disposta per legge, affermando l'orientamento che il fondo globale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro – ancorché non regolamentato da apposita normativa – ripete la sua legittimità dal principio della globalità e della unitarietà di tale fondo, che in sé accoglie tutto il programma legislativo di spesa che il Governo intende sottoporre al Parlamento.

concrete proposte di riforma della legge di contabilità generale dello Stato.

La conversione da un bilancio di competenza ad un bilancio di cassa avrebbe come primo vantaggio quello di tagliare alla base il nodo dei residui. Infatti gli stanziamenti in bilancio sarebbero commisurati, in un bilancio redatto in termini di cassa, non più agli impegni autorizzati, ma ai pagamenti che nell'esercizio verranno prevedibilmente a maturazione, sicché il meccanismo di produzione dei residui verrebbe automaticamente a cessare. In secondo luogo – e questo sembra il tratto più qualificante e politicamente solido del bilancio di cassa – la quantificazione degli stanziamenti di bilancio sarebbe determinata dalle prevedibili necessità di cassa, cioè dai pagamenti che si ritiene di dover effettuare, e ricondurrebbe la determinazione annuale della spesa al momento dell'approvazione del bilancio, cui verrebbe in tal modo restituita veridicità, attualità ed effettiva rilevanza quale strumento di una politica economica programmata. Va da sé che ne risulterebbe, per ciò stesso, potenziata ed esaltata la funzione del Parlamento, chiamato effettivamente a decidere – nel momento dell'approvazione del bilancio – sia sul piano quantitativo sia su quello qualitativo, quali spese si dovranno finanziare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Del resto, l'ipotesi della introduzione di un bilancio di cassa, come strumento giuridico di « autorizzazione e limite della spesa in termini di pagamenti (e indirettamente di impegni) » era già stata accolta anche nel *Documento programmatico preliminare* per la maggiore significatività e veridicità del bilancio di cassa rispetto al bilancio di competenza, perché riferito a flussi reali da realizzare entro scadenze determinate e non rinviabili, e quale documento che « esprime la misura reale degli impegni assunti dalla pubblica amministrazione nell'itinerario di attuazione del programma ». Si tenga presente che quest'anno l'impostazione delle previsioni di bilancio è avvenuta partendo dalla definizione del *deficit* di cassa (7.400 miliardi) che poteva risultare compatibile con l'equilibrio del sistema e con la situazione congiunturale della nostra economia. D'altra parte è a tutti noto che un documento di bilancio redatto in termini di cassa risulta annualmente predisposto, ad uso interno, dalla Ragioneria generale dello Stato e che, nell'autunno 1971, fu già presentata al Senato una relazione del Ministro del tesoro sulle previsioni di cassa per l'esercizio 1972. Quel documento, dopo aver giustamente rilevato che « il bilancio di competenza, guardando al momento giuridico dell'accertamento e dell'impegno, lascia slittare in altri esercizi i momenti, economicamente più importanti, della riscossione e del pagamento », e dopo aver ricordato che il momento giuridico ha una sua rilevanza soprattutto ai fini del controllo politico del Parlamento sulla gestione del bilancio, concludeva affermando che il bilancio di cassa, avendo riguardo al momento della riscossione e del pagamento « sembra risolvere il problema dell'incontro fra bilancio e programmazione ».

La predisposizione di un bilancio redatto in termini di cassa potrà inoltre conseguire traguardi maggiori in termini di omogeneità e compatibilità della spesa pubblica, ove fosse accompagnata da una nuova impostazione delle leggi pluriennali di spesa, che tenga conto, da un lato, della conclusione cui a suo tempo pervenne il Comitato Paratore-Medici, in linea con le indicazioni emerse dalla nota sentenza n. 1/1966 della Corte costituzionale, e con il metodo della programmazione, cui da anni va ispirandosi o dovrebbe ispirarsi la spesa pubblica. Una nuova impostazione, cioè, tale che le leggi di spesa abbiano « a monte » le indicazioni, le previsioni ed i quadri di contabilità del programma e « a valle » le determinazioni annuali di spesa del bilancio. In altre parole, le leggi sostanziali di autorizzazione alle spese poliennali dovrebbero determinare, oltre le finalità, gli obiettivi, le procedure e le competenze, anche l'onere complessivo e la fissazione del periodo temporale durante il quale la spesa globalmente autorizzata verrebbe ad essere ripartita. Dovrebbero inoltre stabilire l'ammontare della prima *tranche* di spesa, rinviando ai bilanci degli esercizi finanziari successivi la determinazione del *quantum* annuale di ciascuna spesa, avendo riguardo al quadro congiunturale entro il quale la spesa viene a collocarsi ed alla concreta capacità di spesa (amministrativa e tecnica) dimostrata dalla pubblica amministrazione ovvero dall'operatore pubblico e privato retrostante. Dovrebbero ancora assicurare (« con puntualità rigorosa », secondo la ricordata sentenza della Corte costituzionale) l'indicazione di copertura a fronte della sola prima annualità di spesa, rinviando per la copertura delle *tranches* successive alle indicazioni del programma economico nazionale, che verrebbe in tal modo a collocarsi anche come sede necessaria e naturale di riscontro di copertura per le leggi pluriennali di spesa. Anche per tale via si otterrebbe il risultato di ricondurre nella sua sede naturale e legit-

tima, il Parlamento, ogni decisione riguardante la spesa pubblica, mentre il momento d'esame e di approvazione del bilancio ne risulterebbe ulteriormente esaltato come momento significativo e qualificante di tutta la politica economica.

Trasformazione del bilancio di competenza in bilancio di cassa e nuova impostazione delle leggi pluriennali di spesa: sono queste, del resto, le due più suggestive indicazioni che emergono dai documenti interlocutori dell'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica, già condotta da un apposito Comitato della Commissione bilancio della Camera nella passata legislatura. La situazione economica e le sempre crescenti difficoltà dimostrate dalla pubblica amministrazione a « tenere il passo » con le decisioni di spesa definite dal Parlamento consigliano ormai di riprendere sollecitamente quella indagine e di condurla rapidamente a conclusione, in modo da poter elaborare concrete proposte operative di riforma della legge di contabilità generale dello Stato.

5. *Alcune considerazioni a proposito dell'esercizio provvisorio.*

Da ultimo, il relatore ha ritenuto doveroso ed altresì opportuno affrontare il tema del continuo ricorso allo strumento dell'esercizio provvisorio, divenuto ormai un fatto fisiologico del sistema di contabilità generale dello Stato, ancorché l'istituto risulti legittimato ad esistere nel nostro ordinamento perché previsto in una norma costituzionale. Ciò al fine di tentare la individuazione di alcune soluzioni operative, che consentano di ovviare all'ormai consueto ritardo nell'approvazione dei bilanci da parte del Parlamento.

Le vicende politiche hanno imposto un andamento alla discussione parlamentare dei bilanci tale da rendere l'esercizio provvisorio un fatto non solo tutt'altro che straordinario, come già accadeva in epoca statutaria, ma addirittura normale, nonostante i tentativi per ricondurre i tempi dell'approvazione entro i loro limiti naturali, prima cioè della scadenza legale dell'inizio di ogni singola nuova gestione.

Si era ritenuto che il vecchio termine di scadenze di ogni esercizio finanziario fosse tale da non consentire, per l'aggravamento di lavoro che i calendari delle due Camere venivano inevitabilmente a subire nei periodi immediatamente antecedenti a quella data, una valida possibilità di ampie e proficue discussioni, anche in relazione al fatto che gli stati di previsione della spesa dei vari dicasteri formarono oggetto di superati disegni di legge, in nulla diversi (salvo alcune modalità del dibattito preparatorio in Commissione) da quelli ordinari quanto a procedura di approvazione; ma il rimedio puramente tecnico rappresentato dalla legge Curti del 1964 (che pure ha rappresentato una significativa innovazione nel nostro ordinamento giuridico) non è valso, come l'esperienza ha dimostrato, a contenere il ricorso agli esercizi provvisori che è continuato con la stessa frequenza di prima, in pieno contrasto con il carattere di straordinarietà che la Costituzione attribuisce a tale istituto.

La gravità dell'inconveniente è stata più volte e da tutti sottolineata, anche se non appare facile la ricerca di rimedi veramente efficaci, soprattutto in considerazione del fatto che la funzione di legislazione sostanziale (tante volte inopportunamente estesa anche al momento amministrativo della vita sociale) e di sindacato politico del Parlamento, nella complessa struttura di una moderna società pluralistica quale la nostra ha assunto una preminenza assoluta sull'attività di controllo del fatto specifico della spesa pubblica, che pure è stata quella che ha legittimato storicamente la nascita delle assemblee politiche rappresentative.

Si era anche ritenuto che l'attivazione dell'istituto regionale, sottraendo al Parlamento larga parte della materia legislativa ordinaria, valesse a restituirlo alle sue funzioni essenziali in guisa da consentirgli di recuperare le possibilità di un approfondito e sereno esame della spesa pubblica nei tempi tecnici necessari; ma alla luce dell'esperienza, anche questa speranza si è dimostrata fallace, per cause di cui adesso sarebbe troppo lungo discutere.

Di fronte a tale situazione e visto che la disciplina dell'esame dei bilanci trova la sua base nell'articolo 81 della Costituzione, non sembrerebbe a prima vista potersi trovare soluzione più certa che quella di fissare proprio con legge costituzionale un periodo dell'anno (ad esempio i mesi di novembre e dicembre) in cui le Camere fossero appositamente convocate per discutere i bilanci, lasciando la risorsa dell'esercizio finanziario solo come rimedio straordinario per ovviare al mancato esaurimento delle procedure di approvazione per causa di rilevante gravità politica. Sarebbe questa una soluzione solo teoricamente radicale perché, a parte la difficoltà di adottarla dati i tempi costituzionali e tecnici necessari

per la doppia lettura (inoltre, a riprova, una proposta di legge simile, in difetto del *quorum* di due terzi in seconda lettura potrebbe anche essere sottoposta a *referendum* !) resta il fatto che non garantirebbe con assoluta certezza l'approvazione tempestiva del bilancio, lasciando le forze politiche e il Governo arbitri di determinare quelle circostanze di rilevante gravità che, data la complessità della situazione politica generale del paese, potrebbero ricorrere con frequenza addirittura abituale e legittimare addirittura in maniera formale e definitiva il ricorso abituale all'esercizio provvisorio che si vorrebbe invece eliminare.

Uguali problemi – da un opposto punto di vista – porrebbe una ipotetica proposta, anch'essa realizzabile solo attraverso un'apposita modifica costituzionale, di autorizzazione dell'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione del bilancio nel termine necessario. Essa apparirebbe comunque motivata più da un principio di economia dei lavori che da un principio di snellimento e garanzia del rispetto dei termini, senza contare che l'anno finanziario di sedici mesi diverrebbe in questo modo una realtà istituzionale e definitiva.

Non v'è peraltro da dimenticare che il costituente, quando stabilì (articolo 62) il principio della convocazione obbligatoria delle due Camere per il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre di ogni anno, non lo fece al puro e semplice scopo di tutelare le Camere contro il pericolo di intermittenze troppo prolungate fra i successivi periodi di lavoro e di un loro conseguente svuotamento di poteri effettivi: è ben vero che tale pericolo si era manifestato non irreale sotto il previgente Statuto Albertino sotto il cui imperio la convocazione delle Camere spettava al Re e quindi, sostanzialmente, al potere esecutivo; ma non era solo questo l'elemento che il costituente valutò nell'introdurre tale norma (congiuntamente a quella dell'autoconvocazione di cui al successivo comma dello stesso articolo), ma anche quello di mettere il Parlamento in condizioni di assolvere tempestivamente, in ogni anno della legislatura, gli adempimenti ordinari delle sue funzioni, primo fra tutti ed essenziale quello dell'approvazione del bilancio dello Stato.

Visto che non è operando nella Costituzione che si può validamente risolvere il problema, non resta che far capo al potere di autorganizzazione delle Camere per arrivare ad un risultato che dia sufficienti garanzie di efficacia. Sarebbe cioè da ritenere (ed è un'idea che qui si esprime solo come spunto di analisi e di discussione) valido rimedio una norma da inserirsi, previo accordo fra i gruppi politici, nei regolamenti delle due Camere che dia ai rispettivi Presidenti le potestà, previo opportuno concerto fra loro e parere non vincolante di ciascuna conferenza dei capigruppo (con la partecipazione del rappresentante del Governo) di fissare autonomamente la data di inizio del dibattito sui bilanci in Commissione ed in Assemblee in un giorno di loro scelta nell'ultimo trimestre di ogni anno, fermo restando il principio che la discussione dei bilanci, una volta iniziata, non possa subire sospensioni di nessun genere, salvo rinvii a breve termine disposti ad insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea, in analogia a quanto disposto per la seconda lettura dei progetti di legge in materia costituzionale dall'articolo 99, n. 2 del Regolamento. Qualunque altra discussione che la Camera voglia intraprendere nel periodo considerato, dovrà essere svolta in separata seduta.

Ritengo che una norma siffatta ben si accordi con i poteri generali di assicurazione (e quindi di impulso e di garanzie) del buon andamento dei lavori delle due Camere che sono attribuiti ai loro Presidenti dagli articoli 8 del Regolamento della Camera e 8 del Regolamento del Senato; e credo anche che essa rappresenti un valido strumento, se non di eliminazioni, almeno di contenimento dei ritardi nell'approvazione dei bilanci e del ricorso all'esercizio provvisorio e mi auguro che l'idea che mi sono qui permesso di formulare attiri la cortese attenzione della Presidenza e dei colleghi componenti la Giunta per il Regolamento.

Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che la tempestività della discussione sul bilancio è garanzia di effettività del controllo parlamentare sulla spesa pubblica, di una funzione cioè che è parte rilevante ed importantissima del mandato politico di ciascuno di noi e della stessa presenza del Parlamento nella storia e nella vita della nazione. Da più parti e non infondatamente è stato lamentato il frequente ricorso alle note di variazioni da parte del Governo, che recentemente sono state introdotte anche nella legge di approvazione dell'esercizio provvisorio 1974. Ma tali note sono in rapporto di collegamento con i ritardi che noi Parlamento non ci curiamo di elidere con i più opportuni strumenti; cooperando obiettivamente così ad incoraggiare quella « politica dei fatti compiuti » da parte delle pubbliche amministrazioni che trova poi nelle note di variazioni una sanatoria che

non è possibile negare, rappresentando molto spesso queste non mere previsioni d'impegno di carattere nuovo o diverso, ma obbligazioni di spesa già in corso o addirittura in atto, la cui smentita da parte del potere legislativo esporrebbe la pubblica amministrazione a gravi conseguenze sia sul piano del raggiungimento dei propri fini istituzionali, sia su quello delle responsabilità nei confronti dei terzi.

* * *

Onorevoli colleghi, a conclusione di queste mie osservazioni e considerazioni tanto sulla impostazione e sulla struttura del bilancio quanto sui principali aspetti dell'attuale situazione economica e sugli strumenti di politica economico-finanziaria cui il Governo ha fatto ricorso per promuovere un nuovo processo di sviluppo del paese, mi onoro proporre, a nome della maggioranza della Commissione bilancio, l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 e del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1972.

MOLÈ, *Relatore*.

APPENDICE

L'ATTIVITÀ E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE BILANCIO: ESPERIENZE E PROSPETTIVE.

Il presente documento, già preannunciato lo scorso anno nel corso del dibattito relativo al precedente bilancio di previsione dello Stato, vuole essere un primo stimolante contributo per avviare a soluzione le questioni di competenza, di struttura e di organizzazione della Commissione bilancio e programmazione, nonché per rivedere, aggiornare e completare i temi già posti all'attenzione del Parlamento, degli organi responsabili e dell'opinione pubblica dal noto *memorandum* La Malfa del luglio 1965.

Il relatore si augura che su tale documento possa essere avviato un confronto di posizioni e di valutazioni tra tutti i gruppi politici circa il lavoro futuro che dovrà svolgere la Commissione bilancio, cui il regolamento della Camera demanda il delicato compito del controllo finanziario di tutta la legislazione di spesa.

1. — Al concludersi del secondo anno della VI legislatura sembra indispensabile procedere ad una ricognizione analitica delle questioni affrontate e delle esperienze acquisite in sede di Commissione bilancio e programmazione della Camera nel corso di questa e delle precedenti legislature. Esistono infatti numerosi problemi di impostazione, di organizzazione e di indirizzo dell'attività della Commissione stessa, la soluzione dei quali appare necessaria non solo allo scopo di meglio individuarne ed esplicitarne le competenze, ma anche e soprattutto al fine di porne in rilievo l'importanza del ruolo che le spetta. Investita in via generale dell'esame di tutti i provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate per il parere sui riflessi finanziari, la Commissione deve definire e puntualizzare sempre meglio i compiti affidatile dal Regolamento della Camera in ordine alla selezione, al coordinamento ed alla compatibilità di tutta la legislazione che comporti oneri finanziari. Si tratta, in sostanza, di approfondire il tema del controllo finanziario e di definire e svolgere le attribuzioni che competono alla Commissione bilancio e programmazione, sia per ciò che riguarda la gestione dei bilanci sia per ciò che riguarda l'esperimento dell'iniziativa legislativa e l'ottemperanza dell'obbligo sancito al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Già negli anni passati la Commissione ebbe occasione di affrontare tali temi, sulla base prima del *memorandum* La Malfa e, successivamente, delle conclusioni del Comitato Paratore-Medici sui problemi di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, alla luce della intervenuta sentenza n. 1/1966 della Corte costituzionale. Un più ampio ed approfondito dibattito sui problemi della legislazione di spesa e del controllo finanziario fu, quindi, ripreso con la iniziativa, assunta dalla Commissione bilancio e programmazione, di avviare una indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica. Tale indagine aveva lo scopo di pervenire alla formulazione di concrete proposte di riforma alla legge di contabilità generale dello Stato.

Come si dirà più avanti, l'indagine non fu portata a compimento a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

È a questa tappa intermedia che si dovrà riconnettere il discorso che investe il ruolo della spesa pubblica nel nostro paese, nonché la definizione delle attribuzioni e delle competenze della Commissione bilancio e programmazione, soprattutto nella sua attività di controllo finanziario.

E ciò va fatto senza indugio, se si vuole evitare il pericolo – già denunciato nel documento La Malfa – di identificare la Commissione stessa soltanto come « sede di sbarramento delle iniziative parlamentari, da una parte, e di avallo fiduciario delle iniziative legislative del Governo, dall'altra ».

2. — Occorre, innanzitutto, procedere ad una appropriata definizione dei princìpi e dei criteri cui univocamente la Commissione bilancio e programmazione ha ispirato e dovrà continuare ad ispirare le deliberazioni che essa è chiamata ad adottare (ex articolo 81 della Costituzione) in materia di conseguenze finanziarie implicate dalle singole iniziative legislative sottoposte al proprio esame.

La Commissione ha più volte ribadito, nelle motivazioni dei pareri espressi sui provvedimenti via via esaminati, che le attribuzioni affidatele dal Regolamento – che esplicitamente la investe dell'esame dei progetti di legge « per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico nazionale », articolo 74, primo comma – consentono di indagare le implicazioni non tanto di carattere finanziario quanto anche, e soprattutto, di carattere economico, derivanti da ciascun provvedimento considerato.

L'esame in sede consultiva effettuato dalla Commissione stessa non può, pertanto, limitarsi ad un puro e semplice riscontro della copertura finanziaria a fronte degli oneri implicati, ma deve necessariamente estendersi anche a valutazioni sulla scelta del tipo di spesa, senza per questo entrare nel merito del provvedimento e quindi senza invadere la competenza della commissione investita dell'esame del provvedimento in sede primaria. Così, ad esempio, non si sono risparmiate critiche e riserve per la constatata, continua erogazione di contributi a carico del bilancio statale – al di fuori di un disegno organico e programmatico dell'intervento finanziario pubblico – in favore di enti e di istituzioni le cui finalità non sempre sembrerebbero da assecondare ed incoraggiare e per i quali sarebbe auspicabile una attenta e rigorosa ricognizione, che consenta di pervenire ad una graduale eliminazione di quelli ritenuti superflui.

Altre riserve la Commissione ha ritenuto, in più occasioni, di dover manifestare nei confronti del sistema invalso di introdurre, nel nostro ordinamento, modifiche frammentarie, parziali, disorganiche e spesso disarticolate.

Ha sottolineato, invece, la esigenza che i singoli problemi meritevoli di interventi normativi vengano affrontati attraverso iniziative legislative a carattere generale, senza indulgere a soluzioni settoriali e di categoria, raccomando, al Governo, in primo luogo, di elaborare provvedimenti organici e definitivi in ciascuna delle materie di volta in volta sottoposte all'attenzione della Commissione, in modo da evitare di procedere con interventi legislativi episodici e successivi.

In particolare, nei confronti delle numerosissime leggi e « leggine » riguardanti il personale statale, è stata più volte segnalata, per un verso, la indilazionabile necessità di operare uno stretto coordinamento tra le politiche retributive del pubblico impiego (statali, parastatali, dipendenti degli enti locali) e la soluzione dei problemi organizzativi e funzionali della pubblica amministrazione, divenuti ormai vero e proprio punto di strozzatura dello sviluppo economico del paese.

Per altro verso, è stata richiamata l'attenzione sulla esigenza di valutare le varie iniziative in materia di pubblici dipendenti alla luce di criteri di giustizia perequativa che debbono portare ad escludere trattamenti privilegiati a favore di singole categorie al fine di impedire improvvide ed ingiustificate sperequazioni, ed evitare sia il pericolo di violare, con provvedimenti episodici, princìpi fondamentali in materia di pubblico impiego sia l'ipotesi di costituire precedenti invocabili poi da altre categorie.

In generale, la Commissione ha reiteratamente manifestato vive preoccupazioni – e non solo da un punto di vista strettamente finanziario – circa l'accoglimento di talune norme innovative nei confronti dello stato giuridico e del trattamento economico del personale statale, suscettibili di provocare in futuro richieste di estensione anche al personale di altre amministrazioni o aziende pubbliche.

3. — Una delle maggiori difficoltà incontrate dalla Commissione nel corso della sua attività e sulla quale più volte è stata richiamata l'attenzione sia della Presidenza della Camera che del Governo, riguarda la carenza di idonei strumenti conoscitivi e, in particolare, di una sufficiente documentazione che permetta la piena e responsabile valutazione delle singole iniziative legislative.

Come si sa, la Commissione è chiamata ad esaminare, di settimana in settimana, un elevato numero di provvedimenti più o meno complessi, con la preoccupazione di manifestare tempestivamente un proprio orientamento su ciascun progetto di legge, pena la paralisi (o gravi ritardi) della maggior parte dell'attività di produzione legislativa delle altre Commissioni parlamentari.

Non va poi dimenticato che la rilevazione delle conseguenze finanziarie implicate da un disegno o da una proposta di legge può es-

sere affrontata soltanto sulla base di un puntuale ed analitico confronto tra la legislazione vigente e schemi dei provvedimenti in esame. Tale confronto non è sempre facile o possibile effettuare nei tempi brevi (o addirittura brevissimi) in cui la Commissione bilancio è chiamata ad operare.

È, questo, un problema che viene evidentemente a riflettersi sui rapporti della Commissione bilancio con le altre Commissioni, con il Governo, con l'Aula. Infatti la Commissione bilancio, in numerose occasione nelle quali era chiamata a valutare le implicazioni finanziarie di più iniziative legislative, tutte vertenti su identica maniera, ha rinviato la formulazione del proprio parere poiché ha ritenuto necessario invitare la Commissione competente in via primaria a procedere ad un esame preliminare di merito dei vari provvedimenti al fine di redigerne un testo unificato o, quanto meno, di pervenire alla scelta di un testo base per la discussione. Il nuovo testo, corredato con adeguate indicazioni circa la misura della maggiore spesa implicata e la relativa necessaria copertura, è stato quindi debitamente esaminato dalla Commissione bilancio per la formulazione del competente parere circa le implicazioni di carattere finanziario.

È evidente, poi, che l'ordine del giorno della Commissione bilancio in sede di esame dei provvedimenti per il parere sulle conseguenze finanziarie (e perciò, a maggior ragione, l'ordine del giorno di uno dei quattro Comitati in cui si articola la Commissione stessa, il Comitato pareri) viene formulato sulla base delle segnalazioni che provengono dalle altre Commissioni.

Queste, a loro volta, sollecitano l'esame di quei progetti di legge che ritengono dover inserire subito nei propri ordini del giorno.

Pertanto, secondo una prassi ormai consolidata, e che risale alla fine della quarta legislatura (1967), onde operare una ulteriore selezione dei provvedimenti da esaminare in modo da non appesantire eccessivamente il proprio ordine del giorno con progetti che non sarebbero mai presi in considerazione dalle Commissioni di merito, la Commissione bilancio è solita compilare il calendario dei propri lavori ponendo all'ordine del giorno, salvo eccezioni o casi particolari, soltanto quei progetti di legge che sono stati direttamente assegnati in sede legislativa.

Vengono altresì posti all'ordine del giorno quei provvedimenti per i quali, oltre alla intervenuta sollecitazione da parte delle Commissioni in sede primaria o del Governo, sia già stato iniziato l'esame di merito in sede referente presso la competente Commissione ed eventualmente, nei casi consentiti dalla Costituzione e dal Regolamento, sia stata deliberata la richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Nei rapporti con il Governo, la Commissione ha reiteratamente lamentato che le relazioni introduttive con le quali vengono presentati alle Camere alcuni progetti di legge di iniziativa governativa risultano spesso eccessivamente concise e lacunose. Ne consegue che i singoli parlamentari e la Presidenza della Commissione sono costretti a lunghe e defatiganti ricerche per acquisire dati e chiarimenti indispensabili per valutare la portata e la finalità dei progetti in esame, mentre una più completa e diffusa illustrazione in sede di relazione governativa potrebbe egregiamente ovviare a tale inconveniente. Si tratta, invero, di una documentazione che, nella maggior parte dei casi, le competenti amministrazioni debbono comunque raccogliere nel corso della elaborazione, della istruzione e della successiva messa a punto delle varie iniziative legislative. Basterebbe quindi che tale documentazione istruttoria venisse utilmente trasferita nelle relazioni con le quali i singoli provvedimenti vengono presentati in Parlamento. In questo senso sono state ripetutamente rivolte raccomandazioni al Governo perché i disegni di legge siano corredati non da relazioni approssimative o frettolose, ma realmente ed analiticamente illustrative delle motivazioni che sono alla base dei provvedimenti proposti. La esigenza di una minuta, dettagliata ed analitica documentazione risulta poi particolarmente avvertita dalla Commissione bilancio in sede di esame delle singole iniziative legislative ai fini della valutazione delle relative conseguenze finanziarie.

La Commissione sarebbe di molto aiutata nel suo lavoro, ove avesse a disposizione la parte essenziale e conclusiva dei lavori istruttori esperiti in sede governativa riguardo a ciascun progetto di legge. Si pensi, in particolare, alla esigenza di conoscere dettagliatamente le previsioni di maggiori entrate (nonché i criteri ed i parametri sulla base dei quali queste sono state calcolate e quantificate) previste da provvedimenti di natura fiscale destinati alla copertura di nuove iniziative legislative di spesa.

La possibilità di valutare la congruità e la validità della indicazione di copertura, specie nella concorrenza di più leggi di spesa che affidano la rispettiva copertura alle maggiori

entrate attese da un medesimo provvedimento tributario dipende essenzialmente dai menzionati elementi di conoscenza.

Per quanto attiene poi ai rapporti con l'Assemblea, va segnalato che la Commissione bilancio si trova nella impossibilità di valutare, apprezzare e commisurare direttamente le implicazioni finanziarie derivanti da emendamenti di iniziativa governativa e parlamentare presentati in Aula.

A ciò si renderebbero necessarie elaborazioni e strumentazioni tecniche non certo disponibili nei tempi brevi, o addirittura brevissimi, imposti dall'articolo 86, terzo comma, del Regolamento. Di qui la necessità di riproporre all'attenzione della Presidenza della Camera la insormontabile difficoltà in cui viene a trovarsi la Commissione bilancio ogni volta che a questa vengano richiesti dall'Assemblea pareri sulle conseguenze finanziarie implicate da emendamenti presentati in Aula e sui quali la Commissione stessa sia chiamata a pronunciarsi con pochissime ore di preavviso.

Si tratta, infatti, assai spesso di ponderosi fascicoli di emendamenti, le cui implicazioni finanziarie per lo più non risultano evidenziate o facilmente deducibili, ma che possono essere individuate e quantificate solo attraverso una laboriosa istruttoria, non improvvisabile e per la quale spesso si rende necessario il concorso degli uffici finanziari del Governo. In più occasioni la Commissione si è vista costretta ad esprimere un parere sommario, con un generico rinvio all'apprezzamento del Governo in Assemblea.

Si pone, evidentemente, tra lavori della Assemblea e lavori della Commissione un problema di raccordi che neppure il nuovo Regolamento è riuscito in modo soddisfacente a risolvere.

La Commissione, dal canto suo, non aveva mancato di prospettare alla Presidenza l'ipotesi che, nel caso di emendamenti proposti in Aula e implicanti conseguenze finanziarie, fosse contemplata la facoltà, e non già l'obbligo, del Presidente della Camera di provocare il parere della Commissione bilancio. Tale facoltà, in particolare, si sarebbe fatta valere nei casi in cui il Presidente stesso avesse ritenuto che gli emendamenti in esame fossero suscettibili di coinvolgere questioni di principio e di interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione.

4. — Un problema da lungo tempo sul tappeto, ma che non sembra ancora aver trovato soluzione, se si eccettui una semplice proposta avanzata nel corso dell'indagine conoscitiva sulla spesa pubblica di cui si dirà più avanti, è quello della copertura finanziaria degli oneri recati dalle leggi pluriennali di intervento finanziario pubblico, alla luce della sentenza n. 1/1966 della Corte costituzionale che ne è conseguita.

In forza di questa interpretazione, come è noto, si fa carico alle nuove leggi di spesa di indicare la copertura per tutte le conseguenze finanziarie implicate, ancorché pluriennali. Il discorso chiama in causa le carenze interpretative della norma costituzionale ed i nuovi e delicati problemi introdotti dalla sentenza della Corte, affidati prima all'esame del Comitato Paratore-Medici e ripresi successivamente nel corso della indagine conoscitiva sulla spesa pubblica. In attesa che fossero, comunque, prospettate adeguate soluzioni, la Commissione bilancio aveva da tempo adottato il criterio di non reiterare, per quanto possibile, un tipo di legislazione quale quella incorsa nel sindacato della Corte, e in particolare, di non consentire leggi di spesa pluriennali ad andamento crescente e con copertura limitata alla sola prima minore *tranche*. Qualche deroga, anche importante, la Commissione ha consentito nel caso di provvedimenti finanziari per i quali il programma economico quinquennale costituisse espresso ed adeguato riscontro.

Tale, ad esempio, il piano finanziario per la scuola.

Non sembra tuttavia che il Parlamento possa largheggiare nel ricorso alle cennate deroghe, se non confortato da adeguate previsioni di programma. Ciò soprattutto se si vuole contrastare il fenomeno di una proliferazione legislativa qualitativamente scadente e che, per di più, ha l'effetto di esasperare la già grave rigidità dei nostri bilanci.

Va qui richiamato l'ammonimento della stessa Corte dei conti che, nelle sue relazioni agli ultimi bilanci consuntivi, ha avanzato l'ipotesi di eccepire, in sede di giudizio sulla parificazione del rendiconto, la incostituzionalità di leggi di spesa contrastanti con la più rigorosa interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione.

La maggior prudenza e la più rigorosa responsabilità hanno, altresì, ispirato le valutazioni della Commissione nei confronti di quei provvedimenti legislativi di spesa, che, non comportando aggravi finanziari per l'esercizio in corso ma soltanto oneri per gli esercizi a venire, si esimono, per ciò stesso, dal formulare una specifica indicazione di co-

pertura, nel presupposto che non potrebbero essere chiamati in causa bilanci di esercizi finaziari le cui previsioni non sono state ancora elaborate né consegnate a un documento formale quale il progetto di bilancio. La Commissione ha reiteratamente manifestato perplessità che, per tale via, possa ritenersi osservato il vincolo posto dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, secondo il quale ogni legge che importi, comunque, nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Si è quindi confermata la prassi di evitare – indipendentemente dall'orientamento del Governo – l'espressione di parere favorevole su qualsiasi legge di spesa che trasferisca le implicazioni di carattere finanziario ad esercizi finanziari posteriori a quello in corso ovvero a quello per il quale risulti già presentato (o predisposto) il relativo bilancio di previsione.

5. — Consenso generale ha incontrato il principio per cui si riconosce validità alle indicazioni di copertura riferite al cosiddetto « fondo globale » (propriamente denominato « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »), anche se permangono perplessità circa la legittimità, anche costituzionale, del fondo stesso. Questo, infatti, viene iscritto in bilancio, un bilancio – va ricordato – con elevato e progressivo disavanzo, al di fuori di qualsiasi legge sostanziale di spesa che a ciò esplicitamente autorizzi. Potrebbe così sostenersi, al limite, che le leggi di spesa finanziate a carico del fondo globale siano in realtà finanziate con aumenti del disavanzo di bilancio, in violazione cioè dell'articolo 81. Come è noto, non esiste alcuna norma, né nella legge di contabilità generale dello Stato né in altre fonti legislative, che disciplini il « fondo globale », cioè quel fondo accolto ormai da un ventennio nel bilancio dello Stato e nel quale sono collocati tutti gli stanziamenti destinati al finanziamento del programma legislativo di spesa del Governo, quale che sia l'oggetto della spesa o il ramo della pubblica amministrazione a questa interessato. Il fondo globale, infatti, è stato di proposito fin qui regolato in via consuetudinaria per la estrema delicatezza e fragilità del suo profilo giuridico, che facilmente potrebbe trovarsi in contrasto con il sistema di vincoli e divieti congegnato dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione ove è detto testualmente che « Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

Oscillante è definibile l'orientamento della Commissione circa la possibilità di utilizzare le somme accantonate sul « fondo globale » per una destinazione diversa da quella per la quale le relative postazioni furono prenotate e iscritte sugli appositi elenchi allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. In più occasioni, comunque, la Commissione ha riconosicuto il principio per cui i provvedimenti legislativi in corso, inclusi negli appositi elenchi, hanno il significato di un programma di priorità legislative esposte dal Governo al Parlamento come destinatarie delle risorse disponibili nel fondo globale, ma non rivestono la forma, e perciò non determinano il vincolo, di un testo legislativo. Detti provvedimenti possono, pertanto, risultare mutati da un diverso intendimento programmatico, esposto non in forma di iniziativa legislativa dal Governo e comunque fatto proprio dal Parlamento.

Contrastato dal Governo è stato in più occasioni il fermo avviso della Commissione, nella ipotesi di spese ricorrenti, o comunque a carico di più esercizi finanziari, che fosse necessario integrare la indicazione di copertura, assicurata mediante il richiamo agli stanziamenti del fondo globale dell'esercizio in corso, con precisi riferimenti anche agli stanziamenti del fondo medesimo per l'esercizio finanziario successivo. Ciò, beninteso, qualora il relativo bilancio risulti già presentato al Parlamento ed accolga, nell'apposito fondo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, un congruo accantonamento per lo specifico titolo di spesa oggetto dell'iniziativa in esame. La Commissione ha sempre ritenuto, infatti, che la necessità della indicazione di copertura per ogni legge di spesa discenda direttamente dal disposto dell'articolo 81 della Costituzione, cosicché ogni provvedimento che importi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato debba indicare esplicitamente i mezzi finanziari per fronteggiare la spesa implicata. Questo è il presupposto giuridico necessario per collegare ogni nuova spesa con la copertura accantonata sul « fondo globale ». In assenza di tale presupposto mancherebbe il titolo per operare la riduzione del fondo medesimo e la istituzione del nuovo capitolo di spesa. A conferma di ciò, basti ricordare che l'elenco ove sono specificate le destinazioni date alle disponibilità del « fondo globale » non costituisce parte integrante del testo legislativo ed è, quindi, inidoneo a porre i vincoli ed i raccordi tra spesa e copertura richiesti dalla norma costituzionale. Né

vale, d'altra parte, invocare la disposizione, contenuta nelle leggi di approvazione del bilancio, che autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione al Parlamento del bilancio di previsione, poiché tale disposizione presuppone che ciascuna legge di spesa indichi essa stessa i mezzi di copertura finanziaria grazie ai quali sarà operato, da parte del Ministro del tesoro, il necessario aggiustamento delle singole voci di bilancio. È, questa, una importante e delicata questione, che implica rilevanti conseguenze in ordine all'esatta interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione e ad una corretta applicazione del principio secondo cui il fatto della semplice iscrizione di una spesa in bilancio non può costituire, di per sé, valida copertura della spesa stessa.

Decisamente contrastato e respinto in Commissione è stato il tentativo, da parte del Governo, di introdurre, negli stati di previsione della spesa, rispettivamente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici – stati di previsione che sono presentati in appendice al bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – una inedita iscrizione di « specifici fondi globali », cioè di capitoli di spesa non sorretti da definitivi provvedimenti legislativi di spesa, ma destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi non ancora perfezionati. In proposito la Commissione ha giustamente rilevato che, proprio perché il « fondo globale » si presenta – almeno in una certa misura – come deroga al principio posto dalla norma costituzionale per cui ogni spesa accolta in bilancio deve essere sostenuta da una legge di spesa preventivamente perfezionata, la regolamentazione consuetudinaria del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso è sempre stata ispirata al principio della globalità e della unitarietà di tale fondo. Con esso, infatti, si fa fronte a tutto il programma legislativo di spesa che il Governo ha la necessità di sottoporre al Parlamento nell'impossibilità di ricorrere al normale strumento dell'iscrizione della spesa in bilancio. In tal modo si evidenzia, di fronte alle Camere, tutto quello che sfugge alla formalità del bilancio, cioè al bilancio come legge formale, il quale si limita a recepire voci di spesa già autorizzate singolarmente da specifiche norme. La unitarietà e globalità del fondo, affermata nella sua stessa denominazione, implica che non si disperdano né si celino in bilancio, fra le migliaia dei suoi capitoli, ulteriori e sia pur minori deroghe al principio della formalità e che si eviti un affievolimento della capacità di controllo, di indirizzo e di decisione del Parlamento nella fase di approvazione del bilancio stesso e di autorizzazione alla sua gestione. Nel respingere il tentativo di operare una inammissibile frantumazione e proliferazione del fondo globale, la Commissione ha impeganto il Governo a non ripetere per l'avvenire un anomalo accantonamento, sui bilanci di amministrazioni o aziende autonome di fondi destinati al finanziamento di successive iniziative legislative. La Commissione ha tenuto quindi a ribadire con fermezza il principio che l'unico strumento di copertura accolto in bilancio è e resta il « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

6. — Ferma la Commissione è rimasta nella interpretazione restrittiva della legge 27 febbraio 1955, n. 64, che autorizza la utilizzazione, anche nell'esercizio successivo, delle disponibilità di bilancio destinate a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, sempre rifacendosi al principio che la destinazione di tali disponibilità deve risultare da un atto formale quale l'approvazione per legge delle previsioni di spesa. La citata legge n. 64 non può perciò riguardare se non gli stanziamenti accantonati sul fondo globale, ovvero gli ulteriori stanziamenti destinati alle citate finalità ad opera di un successivo provvedimento legislativo di variazione del bilancio. Al riguardo sono state anche richiamate le discussioni parlamentari relative alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, che inequivocabilmente confortano tale rigorosa e restrittiva interpretazione della legge stessa, nonché la documentazione che annualmente accompagna la presentazione del consuntivo alle Camere.

In questa documentazione si trova inserita una « dimostrazione per capitoli delle somme che si portano in economia, in quanto destinate a fronteggiare – per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 64 – gli oneri relativi ai provvedimenti legislativi non perfezionati in legge entro la scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento ». I capitoli considerati sono precisamente: il 3523, il 5381 ed il 6036, cioè quelli concernenti gli stanziamenti dei

fondi globali di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti.

La interpretazione restrittiva adottata dalla Commissione porta ad escludere la possibilità di riferire la legge n. 64 a stanziamenti di bilancio diversi da quelli del fondo globale e, di conseguenza, a ribadire la impossibilità di utilizzare tale diversi stanziamenti nell'esercizio finanziario successivo a quello di allocazione in bilancio. Questo principio è stato costantemente affermato e sostenuto dalla Commissione bilancio, che ha sempre ritenuto improprio il riferimento alla legge n. 64 nei confronti di disponibilità di bilancio non comprese nel fondo globale.

Ciò premesso, sembra evidente che l'ipotesi di una autorizzazione a non portare in economia le poste (diverse dal fondo globale) non utilizzate nell'esercizio di competenza, ed a considerarle ancora disponibili nell'esercizio successivo, non può riferirsi alla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Semmai, tale ipotesi dovrebbe più correttamente integrare la fattispecie di una deroga (implicita od esplicita) alla legge di contabilità generale dello Stato ed al relativo regolamento ove all'articolo 153, è disposto che siano portati in economia gli stanziamenti non impegnati al termine dell'esercizio di competenza.

Notevoli perplessità ha, invece, manifestato la Commissione circa la possibilità di consentire deroghe temporali alla predetta legge n. 64 del 1955, e quindi circa la opportunità di utilizzare le somme dei fondi globali anche oltre l'esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione in bilancio. Va notato che la Commissione, nel definire le proprie decisioni, ha sovente richiamato l'attenzione del Governo e delle altre Commissioni permanenti sulla necessità di non travalicare i limiti temporali fissati dalla legge n. 64 per l'utilizzo degli accantonamenti destinati al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso, subordinando il proprio eventuale consenso alla condizione che i provvedimenti finanziati con gli stanziamenti del fondo globale completassero il loro *iter* parlamentare – e quindi risultassero legislativamente perfezionati – entro e non oltre la scadenza dell'anno finanziario successivo a quello della iscrizione in bilancio del relativo finanziamento. Si deve perciò ritenere acquisita la prassi secondo cui deroghe alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, sono possibili ed ammissibili soltanto in casi assolutamente eccezionali, e solo se giustificate da un eventuale prolungarsi dell'*iter* parlamentare dei singoli provvedimenti. Questi debbono, comunque, risultare presentati alle Camere in costanza dell'esercizio sul cui fondo globale furono accantonate le quote per il finanziamento della spesa, o della prima *tranche* di spesa.

All'infuori di tale ristretta ipotesi, risulterebbero valide le perplessità manifestate dalla stessa Corte dei conti circa la idoneità del sistema « ad assicurare, con bilanci deficitari, il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ».

7. — L'orientamento della Commissione è risultato oscillante circa l'individuazione della copertura finanziaria, a fronte di nuove o maggiori spese, mediante il generico rinvio ai normali stanziamenti di bilancio ovvero attraverso il richiamo agli stanziamenti di specifici capitoli di determinati stati di previsione della spesa. In via di massima può dirsi che non sono state ritenute congrue ed adeguate quelle indicazioni di copertura riferite agli stanziamenti in atto sui competenti capitoli di bilancio, proposte senza che risultasse in alcun modo individuata la fonte di eventuali integrazioni di detti stanziamenti ovvero la possibilità di riduzione di altre spese a compenso. La Commissione ha ritenuto infatti che i normali stanziamenti in bilancio, di regola, sono (o dovrebbero) essere commisurati sulla base di una situazione normativa che non potrebbe considerare anche le provvidenze contemplate in successive iniziative legislative, sicché gli stanziamenti stessi debbono comprensibilmente ritenersi insufficienti a fronteggiare la maggiore spesa implicata e non conteggiata in sede di predisposizione delle relative previsioni di bilancio. Peraltro, anche nei confronti di siffatte indicazioni la Commissione ha sempre tenuto fermo il principio della loro validità entro e non oltre il termine dell'esercizio di competenza. Al riguardo ha invocato innanzitutto la legge di contabilità generale dello Stato, la quale prevede che, dopo la scadenza dell'esercizio di competenza eventuali stanziamenti di bilancio (tranne l'ipotesi del fondo globale) non tempestivamente impegnati non sono più attingibili, ma devono essere portati in economia.

La Commissione si è poi rifatta anche all'interpretazione restrittiva della legge n. 64 del 1955, la quale deve essere riferita soltanto ed esclusivamente alle poste iscritte sul fondo globale.

8. — Analoghe considerazioni sono state fatte valere a proposito delle indicazioni di copertura assicurate grazie alla riduzione di

stanziamenti in atto su determinati capitoli di bilancio, che come è noto, possono ritenersi valide solo se operate entro la scadenza dell'esercizio di competenza e purché non rientrino nella fattispecie prevista dalla legge n. 64. È stata però evidenziata la necessità di consolidare le proposte riduzioni di capitoli di spesa anche per gli anni finanziari successivi a quello in corso, nella ipotesi di coperture a fronte di spese ricorrenti. Forti perplessità sono poi emerse nei confronti di indicazioni di copertura poste a riduzione di stanzamenti di un bilancio non ancora presentato al Parlamento e, quindi, giuridicamente non esistenti né individuabili. In particolare, poi, sono da richiamare i rilievi reiteratamente mossi in Commissione bilancio sul sistema adottato in passato dal Governo – e seguito poi per diverso tempo – di fronteggiare maggiori spese implicate da progetti di legge di iniziativa parlamentare o governativa, concernenti provvidenze in favore del personale militare dipendente dal Ministero della difesa, mediante storni di somme già destinate in bilancio a spese rientranti nella categoria economica dell'acquisto di beni e servizi (capitoli relativi a viveri, casermaggio, vestiario, eccetera). I rilievi della Commissione erano motivati da due ordini di preoccupazioni: anzitutto la necessità di contrastare un processo di deterioramento qualitativo del bilancio. Sembra superfluo insistere nella scontata deplorazione per la progressiva dilatazione della spesa di parte corrente, ed in particolare della spesa per il personale, a danno della spesa pubblica qualificabile come « pubblico investimento », o anche a danno delle vere e proprie spese di gestione, destinate cioè all'acquisto di beni e servizi per consumi propri della pubblica amministrazione. In questa più generale preoccupazione, che più propriamente cade nella competenza della Commissione bilancio, se ne inseriva però un'altra, derivante dai tormentati rimaneggiamenti che, con tanta frequenza, subivano (e subiscono ancora oggi) i ruoli delle varie forze armate e dell'amministrazione militare in generale. Ma la maggiore preoccupazione riguardava la impostazione stessa del bilancio della difesa, entro il quale sembrava si volessero predisporre elementi impropri di elasticità e di manovra contabile, sì da sottrarre a questo stato di previsione la necessaria attendibilità di annuale programma finanziario. Una tale impostazione, non v'è dubbio, distorce la funzione degli stanziamenti sui singoli capitoli come pure la funzione del vincolo che il capitolo dovrebbe costituire per le somme ivi iscritte. In definitiva, la richiamata impostazione rende del tutto fittizia e formale la deliberazione del Parlamento su tale stato di previsione, rischiando perciò di screditare il rapporto Governo-Parlamento in uno dei suoi momenti e documenti più delicati ed impegnativi. Sono altresì da ricordare le perplessità, in più occasioni manifestate, a riguardo del carattere consolidato del ricordato bilancio del Ministero della difesa. Questo carattere non discende da alcuna disposizione giuridica, ma potrebbe piuttosto interpretarsi come una sorta di accorto politico-amministrativo, in deroga alla legge di bilancio, che esige fondatezza e veridicità delle previsioni. La Commissione non ha mancato di osservare che lo stesso carattere consolidato della spesa per la difesa non sia stato invocato per esempio, in occasioni come quella dei provvedimenti disposti dopo le note calamità naturali. Questi provvedimenti hanno infatti destinato ulteriori somministrazioni al bilancio della difesa per meglio attrezzare i servizi militari disponibili per interventi in occasione di alluvioni o di terremoti.

La soluzione del delicato problema dei rapporti bilancio-difesa (che minacciava di paralizzare buona parte dell'attività di produzione legislativa della Commissione difesa) fu risolto, per iniziativa dell'allora Presidente della Commissione bilancio onorevole Tremelloni, con un accordo che portò alla creazione, a partire dall'anno finanziario 1970, di appositi accantonamenti all'interno del fondo globale. Tali accantonamenti destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi di competenza del Ministero della difesa, risultano specificamente indicati negli appositi elenchi annessi al fondo globale medesimo. Si è così gradualmente pervenuti alla completa e definitiva eliminazione di nuove o maggiori spese per il personale militare fronteggiate mediante riduzione di stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa.

9. — Sempre in tema di qualificazione della spesa pubblica, la Commissione ha manifestato una netta intransigenza circa l'utilizzo di somme inizialmente destinate in bilancio a spese in conto capitale (o di investimento) per fronteggiare oneri di carattere corrente. Ciò equivarrebbe ad assecondare ed accentuare un graduale deterioramento qualitativo dell'intervento finanziario pubblico, in contrasto sia con gli indirizzi della programmazione sia con le linee di una sana politica economica. Coerentemente con tale impostazione, è stato ampiamente criticato il ricorso al mercato fi-

nanziario – sia attraverso la contrazione di prestiti obbligazionari che con la emissione di buoni poliennali del Tesoro od anche di speciali certificati di credito – per fronteggiare spese correnti (e ricorrenti) ovvero per compensare minori entrate conseguenti a provvedimenti di riduzione di entrate tributarie.

In particolare, poi, numerose e consistenti sono state le critiche e le riserve circa il sistema di ricorrere all'indebitamento per provvedere al ripianamento di situazioni deficitarie di molte importanti gestioni pubbliche. Sono stati ripetuti responsabili richiami alle dimensioni dei disavanzi di tutte le pubbliche amministrazioni e al conseguente indebitamento pubblico che viene a dirottare l'offerta di risparmio verso la forma obbligazionaria, con la conseguenza di introdurre nel sistema pericolosi elementi di tensione. Si sono mossi altresì reiterati ammonimenti sulla grave incongruenza di affrontare oneri per il ripianamento di gestioni deficitarie di aziende autonome attraverso operazioni di mutuo in spregio del principio per cui tali operazioni debbono servire a finanziare spese di investimento, capaci di riverberare i loro effetti di reddito per un prolungato periodo di tempo. Contrastato è stato, altresì, l'espediente di attingere mezzi di copertura dalle cosiddette « gestioni fuori bilancio », senza che risultasse alcuna indicazione o notizia sulla corrente contabilità di tali evocate fonti di copertura. A questo proposito la Commissione si è vista costretta ad invitare il Governo a riferire compiutamente al Parlamento – ogni qualvolta tali gestioni vengono richiamate a copertura di nuove iniziative legislative di spesa – le previsioni iniziali e, quindi, le aggiornate previsioni di maggiori entrate nonché le relative parziali destinazioni di spesa via via intervenute.

10. — Altra delicata questione che la Commissione Bilancio si è trovata a dover decidere – senza peraltro pervenire ad un orientamento univoco al riguardo – è quella relativa alla necessità che l'obbligo di copertura ex articolo 81 della Costituzione venga esteso alle spese poste dalla legge a carico di enti pubblici. E ciò al fine di assicurare una indispensabile garanzia all'equilibrio delle gestioni finanziarie di tali enti. Ogni proposito di risanamento della finanza locale si rivelerebbe infatti illusorio se si continuassero ad addossare nuovi e maggiori oneri a carico dei bilanci comunali, provinciali od anche di enti previdenziali ed assistenziali, senza nel contempo fornire mezzi di pagamento per far fronte alle nuove spese imposte per legge. Pur manifestando in ripetute occasioni vive perplessità e preoccupazioni per la situazione di aggravio che provvedimenti implicanti oneri a carico di enti pubblici rischiano di determinare nel complesso della spesa pubblica, la Commissione è stata incerta tra due diverse tesi: l'una restrittiva, tendente ad escludere l'obbligo di copertura nell'ipotesi di conseguenze finanziarie non direttamente a carico del bilancio dello Stato, ma addossate sui bilanci e sulle gestioni degli enti pubblici di volta in volta chiamati in causa; l'altra, estensiva, che rivendica alla Commissione Bilancio il diritto-dovere di esprimere il proprio parere sulle conseguenze finanziarie implicate da ciascun provvedimento sottoposto al proprio esame. Questa seconda ipotesi porterebbe in sostanza ad affermare che non può in alcun caso essere assunto come discriminante il fatto che l'onere implicato da ciascuna iniziativa legislativa vada a gravare sul bilancio dello Stato ovvero sui bilanci degli enti pubblici in genere. In definitiva, l'esame che la Commissione è chiamata ad affettuare sui singoli progetti di legge dovrebbe riguardare la valutazione del maggiore aggravio sulla spesa pubblica in generale, con riguardo anche all'equilibrio di bilancio degli enti pubblici. Una soluzione di compromesso, cui sembra si siano ispirate nel passato la maggior parte delle decisioni della Commissione, è stata quella di ritenere che l'obbligo dell'indicazione di copertura debba in ogni caso riguardare il quadro della spesa pubblica in generale, ma che tale obbligo, tuttavia, debba risultare in modo così puntuale e rigoroso solo nei confronti di spese direttamente a carico del bilancio dello Stato.

11. — Consenso generale ha trovato in Commissione il principio secondo cui ogni nuova entrata debba essere portata in bilancio non appena approvata la legge che l'ha giuridicamente acquisita e ciò o mediante un provvedimento di variazione al bilancio o mediante il bilancio di previsione immediatamente successivo. Così pure unanime è stato l'impegno fatto al Governo a non più ripetere il meccanismo di anomali accantonamenti di entrate che per più esercizi non vengono iscritte nel bilancio di previsione e che poi sono impiegate per il finanziamento di successive iniziative legislative. Difatti, una volta predisposto e presentato alle Camere il bilancio di previsione, eventuali maggiori entrate derivanti da provvedimenti tributari perfezionati precedentemente non possono in alcun modo essere considerate a disposizione di nuovi provvedimenti

legislativi. La ragione di ciò risiede nel fatto che tali entrate dovrebbero risultare già conteggiate nel bilancio, sia preventivo che consuntivo, concorrendo così a determinare il complesso delle entrate tributarie volte, assieme a tutti gli altri cespiti del bilancio, a fronteggiare il complesso delle spese da questo previste.

Risulterebbe del pari erroneo e non pertinente qualsiasi riferimento alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, che intendesse avvalorare l'ipotesi di una reviviscenza e di una autonoma collocazione di tali entrate anche nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione. Questa legge, infatti, a giudizio unanimemente e reiteratamente confermato dalla Commissione bilancio, riguarda unicamente le somme accantonate sugli appositi fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Per contro, decisamente contrastato è stato il tentativo di iscrivere in bilancio nuove entrate ancor prima del perfezionamento legislativo del provvedimento in forza del quale tali entrate avrebbero dovuto risultare giuridicamente acquisite. La Commissione ha sempre negato la legittimità e la ortodossia di siffatte « anticipate » iscrizioni in bilancio, ed ha espresso dubbi sulla compatibilità di operazioni del genere con il principio, sul quale è fondato il nostro sistema di contabilità pubblica, per cui nessuna entrata o spesa può essere accolta in bilancio se non in presenza di una legge sostanziale che ne autorizzi l'acquisizione ovvero l'erogazione. Le previsioni di nuove entrate, conseguenti a provvedimenti in corso di approvazione da parte del Parlamento, non possono quindi essere accolte in bilancio se non dopo il completamento dell'*iter* legislativo della relativa iniziativa in materia tributaria. E ciò può effettuarsi tramite apposite tempestive modifiche o aggiornamenti del bilancio non ancora approvato per legge, ovvero mediante apposita nota di variazione successiva al bilancio stesso.

Sempre in tema di maggiori entrate da provvedimenti fiscali, e riprendendo il discorso della carenza di adeguati strumenti di informazione e di cognizione, è stata più volte richiamata l'attenzione del Governo sulla assoluta necessità che, per ciascun provvedimento che rechi modifiche al sistema tributario ed alle sue varie componenti, venga indicata la previsione di maggiore o minore entrata conseguente alla modifica proposta. Tale indicazione risulta indispensabile quando provvedimenti legislativi di carattere tributario sono richiamati da altre iniziative legislative per assicurare copertura alle nuove e maggiori spese a carico dello Stato. La Commissione ha infatti ritenuto di non poter assolvere al compito affidatole dal Regolamento della Camera e di non poter valutare se le singole iniziative legislative ottemperino al precetto di cui all'articolo 81 della Costituzione, ove il Governo non provveda regolarmente a trasmettere i dati necessari a rilevare le conseguenze finanziarie implicate dai vari provvedimenti esaminati.

12. — Qualche considerazione, infine, merita il problema dei provvedimenti legislativi concernenti la vendita di beni demaniali. In genere tali provvedimenti prevedono due distinte operazioni: l'alienazione di determinati beni (solitamente fuori uso e appartenenti, per lo più, all'amministrazione della difesa) e la devoluzione dei relativi introiti in aumento agli stanziamenti sui competenti capitoli di bilancio dell'amministrazione militare. La Commissione ha sollevato il dubbio che tali provvedimenti integrino gli estremi di un sostanziale provvedimento di variazione al bilancio e che, pertanto, siano da sottoporre alle procedure ed alle sedi prescritte dalla Costituzione e dal Regolamento. Ha altresì, manifestato l'intendimento di non dare ulteriormente il proprio assenso a provvedimenti che deroghino alla legge di contabilità generale dello Stato ed al principio della unicità del bilancio statale. Una logica e corretta procedura per la alienazione di beni appartenenti alle amministrazioni dello Stato esige infatti che il ricavato della vendita dei beni medesimi venga acquisito nello stato di previsione dell'entrata. Resta poi salva l'eventuale successiva destinazione di dette sopravvenienze ai capitoli di spesa degli stati di previsione dei singoli dicasteri. Ma ciò può aver luogo, comunque e soltanto, attraverso lo strumento dei provvedimenti legislativi di variazione al bilancio.

13. — Dopo aver accennato alle principali problematiche emergenti dall'attività della Commissione bilancio nell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione ed aver analizzato le conseguenze pratiche che ne discendono, va fatta menzione dell'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica, già avviata e condotta a buon punto dalla Commissione nel corso della passata legislatura.

Com'è noto, da tempo la Commissione era venuta maturando, attraverso lunga riflessione ed ampio dibattito, l'idea di procedere ad

una indagine conoscitiva sui temi della spesa pubblica, ed in particolare della contabilità pubblica, con il proposito di predisporre, al termine delle risultanze di tale indagine, una riforma della vigente legge di contabilità. La necessità di valutare la congruenza della spesa con i criteri e le direttive di politica economica generale accolti nel bilancio approvato, nonché con gli indirizzi e gli obiettivi del programma economico nazionale; la opportunità di realizzare una stretta connessione tra bilancio e programma; l'esigenza di dare un seguito alle indicazioni formulate dal Comitato Paratore-Medici in tema di leggi di spesa pluriennale; nonché il fenomeno, avvertito con sempre maggiori preoccupazioni, della sfasatura nei tempi di decisione e di attuazione della spesa pubblica, furono alla base della proposta di indagine che la Commissione intese svolgere sulla scorta di un documento iniziale. Questo documento collocava al centro dell'indagine il proposito di un ammodernamento e di un'ampia riforma della legge di contabilità generale dello Stato e, in particolare, l'ipotesi del trapasso da un sistema imperniato sul bilancio di competenza ad un sistema fondato sul bilancio di cassa. Ciò anche nell'intento di migliorare il controllo e l'indirizzo della spesa pubblica e della programmazione da parte del Parlamento. In un primo momento, era stato anche manifestato l'orientamento a procedere nell'indagine di concerto con l'altro ramo del Parlamento: in primo luogo per le connessioni ravvisate tra l'oggetto dell'indagine e le norme sulle procedure della programmazione, allora all'esame del Senato; in secondo luogo per acquisire, sui temi generali della spesa pubblica e della riforma della contabilità di Stato, conclusioni ed orientamenti sui quali venissero a convergere entrambi i rami del Parlamento. In un secondo momento, però, la Commissione deliberò di procedere all'indagine per proprio conto, dando mandato ad un apposito Comitato (in cui tutti i Gruppi risultavano rappresentati) di provvedere alla concreta istruzione dell'indagine per l'acquisizione orale e scritta di tutte le opinioni, esperienze e documentazioni necessarie. Si sarebbe dovuto quindi procedere alla elaborazione di proposte e conclusioni da sottoporre a discussione in sede di Commissione plenaria. Successivamente, in occasione della discussione sul bilancio di previsione del 1971, la Camera approvò l'ordine del giorno La Malfa ed altri che, apprezzando le prime indicazioni già emerse dall'indagine, invitava la Commissione ad allargare la ricerca al di là dei problemi più propriamente istituzionali. La Commissione, allora, dando seguito al mandato in tal modo ricevuto, costituì sette gruppi di lavoro, chiamandovi a collaborare anche esperti in materie giuridiche ed economiche del settore universitario nonché della pubblica amministrazione, per gli argomenti specifici indicati dallo stesso ordine del giorno e che costituivano altrettante particolari linee di ricerca. L'intervenuto anticipato scioglimento delle Camere non consentì alla Commissione di portare a compimento l'indagine nei termini di una articolata proposta di riforma della legge di contabilità, ma il materiale raccolto e pubblicato offre una serie di spunti e di indicazioni estremamente interessanti, che potrebbero essere ripresi dalla Commissione e rapidamente tradotti in concrete proposte operative.

Anzitutto sembra ormai giunta a maturazione la necessità – riscontrata nel corso dell'indagine – di definire un più stretto rapporto tra le leggi di spesa, bilancio e programma. Confermando l'orientamento emerso dalle conclusioni del Comitato Paratore-Medici, si potrebbe ipotizzare un nuovo modello di legge poliennale di spesa impostato come segue. Le leggi pluriennali di spesa dovrebbero essere articolate in modo da fornire indicazioni di spesa aggregate. Dovrebbero essere cioè indicati l'ammontare della spesa complessivamente autorizzata ed il periodo temporale di validità di tale autorizzazione. Tali leggi dovrebbero, altresì, indicare l'ammontare della prima annualità di spesa e rinviare la determinazione quantitativa delle successive *tranches* al bilancio annuale. Per la necessaria copertura, infine, a fronte della quota di spesa autorizzata a carico del primo esercizio finanziario di incidenza, le risorse dovrebbero essere comprese e considerate nel bilancio di previsione di detto esercizio, mentre, per la restante parte di spesa a carico degli esercizi finanziari successivi la relativa copertura verrebbe assicurata sulla base delle indicazioni e delle previsioni del programma. Queste ultime, dal canto loro, dovrebbero risultare necessariamente quanto più disaggregate possibile. Un siffatto modello di legge pluriennale di spesa – che la Commissione potrebbe proporre fin dalla prima occasione in cui risultasse chiamata a valutare un programma settoriale di intervento finanziario pubblico poliennale – consentirebbe in primo luogo di ricondurre il bilancio a sede di decisioni sostanziali di spesa. E ciò attraverso la quantificazione annuale delle autorizzazioni pluriennali di spesa. Si ren-

derebbe poi finalmente possibile conferire alla legge di approvazione del bilancio il carattere non di legge meramente formale, di legge cioè che si limiti a recepire contabilmente gli stanziamenti disposti dalla vigente legislazione di spesa, ma quello di legge veramente sostanziale, capace di operare decisioni e scelte sostanzialmente di spesa e di porsi come strumento essenziale della politica di bilancio e di programma.

Altro tema, sul quale sembra si siano raccolti consensi pressoché unanimi, è quello di una trasformazione (parziale o totale) del bilancio di competenza in bilancio di cassa. Tale trasformazione costituisce la necessaria premessa per affrontare una buona volta, e risolvere alla radice, il problema dei residui e quindi per rimuovere il fenomeno dello sfasamento tra tempi di decisione e tempi di esecuzione della spesa pubblica. Tale prospettiva è stata avanzata anche in funzione di un diverso e più penetrante rapporto tra Camere e Governo, e perciò in funzione dell'esigenza di ricondurre, per questa via, in Parlamento la politica del Tesoro. Sarebbe altresì soddisfatta l'esigenza di un più ravvicinato controllo del Parlamento sulla gestione del bilancio, cioè « sui tempi dello spendere e perciò dell'amministrare ». Difatti, in un bilancio redatto in termini di cassa, le cifre della spesa si configurano non come mere previsioni formulate dal Governo, ma come impegno e limite per il Governo stesso a realizzare quella certa dimensione di intervento finanziario pubblico. Il Governo assume questo impegno nella propria responsabilità politica di fronte alle Camere e può travalicare questo limite soltanto con appositi provvedimenti di variazione del bilancio di cassa, da sottoporre, in ogni caso, alla valutazione, all'apprezzamento – e perciò alla approvazione – del Parlamento.

Si tratterà perciò di riallacciare, e quindi dar seguito, al discorso avviato (e non concluso) sui temi della contabilità pubblica in rapporto alla pubblica spesa, riferendosi – come si è detto – ai documenti già pubblicati alla fine della precedente legislatura e avendo di mira, come punto di approdo dell'indagine, la elaborazione di una iniziativa legislativa di modifica e di aggiornamento della legge di contabilità generale dello Stato. A tal fine, sarebbe forse necessario procedere innanzitutto ad una ricognizione del lavoro già svolto dalla Commissione per pervenire, eventualmente, ad una nuova ed ulteriore definizione dei confini dell'indagine, allargando o restringendo l'area delle ricerche precedentemente effettuate. Si potrebbe quindi procedere alla scelta di uno o più settori della spesa pubblica da sottoporre ad un approfondito esame, partendo dalla constatazione di problemi reali. Tra questi, ad esempio: il raccordo tra impostazioni programmatiche pluriennali ed impostazioni annuali di bilancio; la nuova problematica in tema di coperture finanziarie *ex* articolo 81 della Costituzione; il problema dei residui e della tempestività dell'erogazione della spesa pubblica. Tutto ciò, beninteso, senza indulgere ad inclinazioni accademiche e senza disperdersi nell'esame di problemi di tecnica contabile.

La ripresa dell'indagine dovrebbe perciò puntare decisamente sul tema centrale della direzione politica della spesa pubblica in relazione agli indirizzi della programmazione, e, per questa via, i lavori verrebbero a connettersi con quelli relativi alla legge sulle procedure della programmazione. Punti di partenza dovrebbero, comunque, essere: la legge di contabilità generale dello Stato e la constatazione della inadeguatezza degli interventi e dei controlli esercitati dal Parlamento e dal potere politico sulla situazione economica e sugli indirizzi della spesa pubblica, in relazione con gli obiettivi contenuti nel programma. L'obiettivo sarebbe l'individuazione di una nuova, più moderna e manovrabile contabilità pubblica, in linea con le nuove esigenze del Paese.

Questi i motivi che sono alla base dell'indagine conoscitiva, che sono via via maturati attraverso l'esperienza vissuta dalla Commissione bilancio nel corso delle passate legislature, intesa come uno strumento per ripristinare l'efficacia del controllo parlamentare sulla spesa pubblica e per ovviare a quelle persistenti sfasature tra la vecchia legislazione e le istanze nuove che hanno sensibilmente ampliato i compiti e la sfera di intervento della pubblica amministrazione.

14. — A questo punto il discorso si sposta necessariamente sull'articolazione della Commissione in sede plenaria ed in quattro Comitati permanenti. A quest'ultimi, come è noto, sono attribuite, rispettivamente, le competenze relative: ai pareri sulle conseguenze finanziarie; al controllo finanziario sulla gestione del bilancio e sugli enti sovvenzionati dallo Stato; alla programmazione economica; alle partecipazioni statali.

Secondo una prassi ormai consolidata, ogni competenza ad esaminare progetti di legge in

sede referente ed in sede legislativa resta ovviamente riservata alla Commissione plenaria, la quale rimane, altresì, la sede per qualsiasi dibattito di politica economica generale, nonché la sede di appello delle decisioni assunte in sede di Comitati permanenti. E ciò in ossequio alla disposizione contenuta nell'articolo 22, n. 4, del Regolamento della Camera, nell'interpretazione datane dalla Giunta del Regolamento con la circolare del 18 maggio 1971.

Numerose sono state, nel passato, le occasioni in cui la Commissione bilancio ha potuto riaffermare la propria competenza e, per così dire, la propria « vocazione » ad una partecipazione impegnata in materia di politica economica generale. Oltre ai dibattiti annuali sul bilancio di previsione dello Stato e sul rendiconto consuntivo, vanno ricordati: il dibattito sul primo quinquennio di riferimento dello schema Vanoni; il dibattito sulla « nota aggiuntiva » La Malfa; l'esame in sede legislativa del Piano di rinascita della Sardegna (III legislatura); l'esame in sede referente della proposta di legge Curti per la riforma del bilancio dello Stato; le discussioni sui vari momenti di elaborazione del progetto per il primo programma quinquennale, nonché le discussioni sugli organi e sulle procedure della programmazione; il dibattito sulle vicende congiunturali del 1965; l'esame in sede referente del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970; il dibattito sull'iniziativa *Alfa Sud;* l'esame della crisi monetaria internazionale dell'autunno 1967 in seguito alla svalutazione della sterlina; l'esame in sede referente della proposta di legge La Malfa concernente la fissazione di un termine per la presentazione al Parlamento dei provvedimenti legislativi di variazione al bilancio di previsione (IV legislatura); l'esame referente della legge finanziaria regionale; i numerosi dibattiti sulla situazione finanziaria e monetaria internazionale, sui programmi di investimento delle partecipazioni statali, sulla cinematografia di Stato, sulle prospettive dell'industria chimica italiana e sulla situazione della Montedison, sul piano della chimica, sulle vicende congiunturali dell'estate 1971, sul piano minerario (V legislatura). Tutte occasioni, queste, che sono valse a riaffermare la competenza della Commissione in un ambito generale di politica economica e di controllo finanziario. Competenza, che del resto, già si era venuta a delineare con le ultime modifiche introdotte nel vecchio regolamento circa l'esame referente del bilancio a seguito della intervenuta riforma Curti, e che è stata poi confermata con le disposizioni del nuovo Regolamento in materia di procedure di indirizzo, di controllo e di informazione.

In proposito è da rilevare come, mentre la vecchia disposizione dell'articolo 32 del Regolamento stabiliva espressamente che alla Commissione finanze e tesoro dovesse competere anche l'esame per il parere sullo stato di previsione dell'entrata – e ciò era retaggio della precedente norma regolamentare che prevedeva l'assegnazione del disegno di legge concernente l'entrata alla competenza primaria della VI Commissione – tale richiamata disposizione non è stata recepita nell'articolo 120 del nuovo Regolamento. Ciò nonostante la Commissione finanze e tesoro continua ad esaminare lo stato di previsione dell'entrata e su di esso rende un parere alla Commissione bilancio (che, come è noto, sul bilancio stesso ha competenza generale e primaria). Se ne ha come conseguenza che l'entrata è sottoposta ad un duplice identico esame: prima da parte della VI Commissione; e successivamente in sede di V Commissione, che nomina un apposito relatore per la parte del bilancio relativa all'entrata. Si pone, quindi, evidentemente, l'esigenza di segnalare tale anomalia alla Presidenza della Camera, rivendicando alla Commissione bilancio la competenza primaria ed esclusiva sullo stato di previsione dell'entrata con la conseguente e logica sottrazione della competenza in sede consultiva alla Commissione finanze e tesoro. E ciò, del resto, in piena analogia con quanto avviene al Senato dopo l'istituzione della Commissione programmazione e bilancio.

L'entrata, infatti, non costituisce una parte a sé stante del bilancio (quali sono invece gli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri), bensì un *unicum* che si contrappone alla spesa globale e che con quest'ultima deve confrontarsi nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione, il cui esame è sempre rientrato nell'esclusiva competenza della Commissione bilancio fin dai tempi della creazione di quest'ultima, nell'estate del 1958. Solo così, del resto, verrebbe ad acquistare significato e validità la prassi, fin qui seguita da parte della Commissione, di designare annualmente due relatori, uno per la spesa ed uno per l'entrata. Il ruolo di quest'ultimo, attualmente, rischia di reiterare in Commissione bilancio un copione già recitato in Commissione finanze e tesoro.

15. — È noto che il Comitato pareri venne istituito con lo scopo di liberare la Commissione plenaria da un defatigante e quotidiano lavoro di esame delle iniziative legislative

sotto il profilo delle implicazioni di carattere finanziario e che esso sostituì i preesistenti sottocomitati, aventi competenza per gruppi di ministeri, al fine di unificare e rendere coerenti le deliberazioni in materia di coperture ex articolo 81 della Costituzione. Sui problemi insorgenti dall'attività del Comitato pareri si è già dettagliatamente riferito. C'è da aggiungere che l'articolazione della Commissione in quattro comitati competenti in materie diverse, e soprattutto il funzionamento e l'attività del Comitato pareri, pone il problema di salvaguardare e non vanificare la facoltà di appello in sede di Commissione plenaria delle decisioni adottate in Comitato. Si è reso, pertanto, necessario, stabilire che a ciascun componente del Comitato, come pure a tutti gli altri membri della Commissione, l'esercizio del potere di appello nei confronti delle deliberazioni adottate in sede di comitato pareri, fosse consentito soltanto in casi eccezionali e validamente motivati. A tale scopo, il Presidente della Commissione si è riservata la facoltà di valutare, interpretando gli orientamenti emersi in Commissione e con riguardo al rilievo delle questioni finanziarie implicate, la possibilità di comunicare per iscritto la deliberazione del Comitato – rendendola con ciò stesso definitiva – anche prima della scadenza dei termini previsti. Comunque, di norma, l'avviso manifestato dal Comitato pareri deve ritenersi acquisito alle singole Commissioni di merito solo attraverso una comunicazione scritta, inoltrata alla segreteria della Commissione, che dia conto del parere medesimo, delle eventuali osservazioni, motivazioni e condizioni che lo accompagnino. Tali procedura e forma di trasmissione del parere non possono infatti essere surrogate né da comunicazioni anticipate oralmente, né dal resoconto delle deliberazioni adottate dal Comitato, pubblicato sul bollettino delle Commissioni e redatto a tutt'altro fine.

16. — Il Comitato per il controllo finanziario fu istituito allo scopo di poter disporre di un organo permanente destinato ad operare un preliminare esame sui documenti concernenti sia la gestione del bilancio (consuntivi e convalidazioni), sia la gestione degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti (relazione della Corte sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria). Il Comitato ha proceduto, nelle passate legislature, a redigere alcune importanti relazioni su un gruppo di consuntivi di parecchi esercizi pregressi. Ha anche avviato un dibattito sulla natura giuridica, sulle finalità e sulle procedure per l'esame in Parlamento dei disegni di legge di convalidazione dei decreti presidenziali con i quali si dispongono prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, in forza dell'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per questi ultimi, la Presidenza della Camera ha accolto lo scorso anno la richiesta di assegnazione in sede legislativa, avanzata dalla Commissione sulla base del fondato convincimento che tali provvedimenti, non integrando la fattispecie di vere e proprie note di variazione al bilancio, non rientrino tra quelli per i quali è stabilita, dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, la riserva di competenza deliberante a favore dell'Assemblea. D'altra parte, l'esame da parte della Commissione in sede legislativa, mentre consente di pervenire ad una sollecita approvazione dei disegni di legge, offre la possibilità di un meditato esame delle motivazioni date ai singoli prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste. Ed è noto che la legge di contabilità generale dello Stato ammette il ricorso al fondo di riserva solo in casi di necessità e di urgenza e per motivi specifici.

Peraltro, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento della Camera, è stato operato un decentramento della funzione ispettiva e di controllo sulla gestione di enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Tale funzione è affidata ora a ciascuna Commissione per gli enti che rientrano nella sfera di rispettiva competenza. Di conseguenza, il Comitato per il controllo finanziario della Commissione bilancio ha visto, per questa via, ridursi notevolmente la possibilità di un proprio sindacato ispettivo, restando la propria competenza ristretta al controllo sulla gestione degli enti la cui vigilanza è affidata, rispettivamente, al Ministero del bilancio e della programmazione economica, come, ad esempio, l'Istituto per lo studio della congiuntura, ed al Ministero delle partecipazioni statali (come l'IRI, l'ENI, l'EFIM). Si pone, pertanto, il problema di trovare nuovo spazio entro cui collocare l'attività del Comitato per il controllo finanziario. Un primo campo di lavoro potrebbe essere ricercato nell'esame preliminare del rendiconto generale dello Stato e, in particolare, della relazione della Corte dei conti che ne accompagna la presentazione alle Camere. Tale relazione, ancorché ricca di osservazione, di considerazioni critiche, di rilievi di legittimità e di merito sulla gestione del bilancio statale, non trova adeguata risonanza nel preventivo esame in Commissione e neppure in Aula. Il dibattito resta, infatti, pressocché interamente

assorbito dalla congiunta discussione che si instaura sul consuntivo e sul bilancio di previsione. Il Comitato per il controllo finanziario potrebbe, allora, assumere l'iniziativa di avviare – contemporaneamente all'esame che ciascuna Commissione, per la parte di propria competenza fa del consuntivo in ordine al parere da rendere alla Commissione bilancio – un dibattito sui principali argomenti contenuti nella relazione della Corte dei conti. Questo dibattito non dovrebbe consistere in una semplice esercitazione accademica, ma dovrebbe scendere in profondità sui punti più rilevanti della gestione, per approdare, eventualmente, a concrete proposte operative da sottoporre alla Commissione plenaria, allorché quest'ultima procederà all'esame congiunto del bilancio preventivo e del consuntivo. Le proposte potrebbero riguardare sia iniziative di modifica sostanziale della legge di contabilità generale dello Stato e delle leggi di bilancio, sia l'utilizzo degli appositi strumenti che il nuovo Regolamento mette a disposizione delle Commissioni nell'esercizio della loro funzione ispettiva.

Ed ancora: il Comitato per il controllo finanziario potrebbe riprendere il discorso sui disegni di legge di convalidazione dei decreti presidenziali di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, sviluppando alcune osservazioni e considerazioni già emerse in precedenti dibattiti sull'argomento. Si allude qui al seguito che va dato, sul piano parlamentare e legislativo, ai nominati decreti che, secondo l'articolo 42 della legge di contabilità dello Stato, « vengono presentati al Parlamento per la convalidazione » evidentemente perché su di essi le Camere siano, comunque, chiamate a dare una loro valutazione. Ora, tenuto conto che i decreti in questione sono atti amministrativi deliberati dal Governo ed emanati dal Capo dello Stato e che la convalidazione è un atto di controllo politico la cui forma non è precisata dal citato articolo 42 della legge di contabilità, è stata avanzata l'ipotesi che la convalida non debba necessariamente essere oggetto di un apposito ed autonomo disegno di legge, e quindi di un atto legislativo a sé stante. In altre parole, la convalida potrebbe benissimo essere operata per mezzo di un articolo della legge di approvazione del consuntivo dal cui fondo di riserva sono stati effettuati i prelevamenti. Potrebbe, a ciò, ricorrersi a formule come: « Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica... concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario... » e simili. La convalida potrebbe altresì essere effettuata da ciascuna Camera attraverso l'approvazione di una risoluzione in Commissione, via via che i decreti di prelevamento fossero presentati alle Camere. Si contribuirebbe, tra l'altro, per questa via, a quel processo di « delegificazione », che tende a sgravare quanto più possibile il Parlamento da una defatigante attività di produzione legislativa per creare maggiore spazio ad un più ampio dispiego della funzione parlamentare di controllo.

Infine, al Comitato per il controllo finanziario potrebbe essere demandato il compito di un preliminare esame istruttorio (da rimettere successivamente alla Commissione plenaria) dei provvedimenti legislativi di variazione al bilancio, dei decreti registrati con riserva ed anche, e comunque, degli stessi decreti di prelevamento dal fondo di riserva. Una sede più ristretta e meno formale, quale è appunto quella del Comitato, sembrerebbe, tra l'altro, più idonea per chiedere al Governo ed alla stessa Corte dei conti una documentazione dei vari impegni assunti sui singoli capitoli di un bilancio. Sarebbe, questa, una proficua occasione per penetrare, con un riscontro più in profondità, nelle gestioni sottoposte al controllo finanziario parlamentare facendo ricorso alle facoltà concesse dagli articoli 148, 149 e 150 del nuovo Regolamento.

17. — Il Comitato per la programmazione economica – la cui attività si è peraltro limitata, in questi ultimi tempi, all'attuale esame istruttorio e preliminare dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il parere da rendere alla Commissione in sede plenaria – fu creato allo scopo di precostituire un'adeguata strumentazione e di raccogliere una sufficiente documentazione, idonee a conoscere, assicurare e correggere il processo di attuazione del programma approvato, nonché allo scopo di assicurare un corrente canale di informazione tra Governo e Parlamento per quanto concerne la elaborazione e la concreta realizzazione degli obiettivi del programma.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, la Commissione bilancio è venuta ad assumere la competenza della programmazione, accanto naturalmente a quella del bilancio. Il Regolamento, inoltre, non si è limitato a formalizzare tale estensione di competenza, ma l'ha espressamente riferita, con l'articolo 74, anche alle attribuzioni della Commissione in sede di parere. Sicché la Commissione stessa, nell'esaminare le singole iniziative legislative di volta in volta sottoposte

alla propria valutazione (specie se si tratti di interventi finanziari poliennali), può e deve estendere il proprio giudizio anche alla coerenza ed alla congruenza dei progetti di legge con riferimento alle indicazioni ed alle scelte già legislativamente adottate in sede di programma. È, questo, uno strumento irrinunciabile per vigilare sulla coerenza della legislazione con la programmazione. Si tratterà adesso di valutare se tale funzione di riscontro di coerenza con il programma dovrà essere affidata al Comitato pareri ovvero riservata al Comitato per la programmazione, quale sede più idonea, più competente, più informata per un giudizio del genere. Così pure si dovrà cercare di vivificare l'attività del Comitato, sollecitando, tra l'altro, in quella sede incontri e dibattiti con i principali protagonisti ed interlocutori della programmazione, in sede nazionale e regionale, a livello pubblico e privato, anche e soprattutto in vista della definizione del nuovo piano e della riapertura del discorso sulla legge delle procedure.

18. — Resta da dire del Comitato partecipazioni statali. Per inciso, va ricordato che, allorché si pose mano alla generale riforma del Regolamento della Camera, era emerso un orientamento tendente a rivedere la ripartizione di competenza fra le varie Commissioni, sicché la materia delle partecipazioni statali avrebbe dovuto essere assegnata non più alla Commissione bilancio, ma alla Commissione industria e commercio. Fu, peraltro, rappresentata l'esperienza accumulata e la convinzione consolidata, al riguardo della Commissione bilancio, secondo cui la materia delle partecipazioni statali è da considerare non da un punto di vista di settore, ma da un punto di vista generale, quale può essere quello proprio degli obiettivi ponderati e complessivi di politica economica. Tanto più oggi che le partecipazioni statali sono assunte a strumento, il più pertinente ed immediato, della programmazione. Del resto, fin dal momento in cui si diede vita ad un Ministero per le partecipazioni statali, si pose il problema di scegliere, fra le Commissioni permanenti, la più idonea a corrispondere in Parlamento a tale nuovo centro di riferimento politico ed amministrativo. E fin da allora si scartò la collocazione delle partecipazioni statali nella Commissione industria, proprio per evitare commistioni di punti di vista e di problemi, che sono non solo diversi ma qualche volta concorrenti e contrastanti, tra industria privata ed industria pubblica, strumento quest'ultimo di intervento e di controllo pubblico nei vari settori. Difatti, altro è la predisposizione di un quadro giuridico generale entro il quale tutte le industrie, pubbliche e private, debbono muoversi e comporsi; altro è il ruolo specifico di intervento pubblico nei singoli settori ovvero a sostegno di obiettivi di politica economica generale perseguita con lo strumento dell'impresa pubblica. Tanto più che i settori di intervento delle partecipazioni statali non si collocano solo nell'industria, ma spaziano dal primario (agricoltura, coltivazioni minerarie) al terziario (infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni).

Sulla base di queste convincenti considerazioni la materia delle partecipazioni statali fu conservata nella competenza della Commissione bilancio, proprio in quanto si tratta di una competenza orizzontale e non verticale, generale e non settoriale.

L'attività del Comitato partecipazioni statali si è dispiegata, nel passato, oltre che nell'esame preliminare – per il parere alla Commissione plenaria – dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, anche in una serie di interessanti incontri con i principali responsabili degli enti di gestione (IRI, ENI, EFIM), i quali hanno illustrato al Comitato i programmi e gli investimenti delle società a partecipazione statale, nonché le prospettive di sviluppo nei principali settori di intervento del capitale pubblico. Inoltre, nella quarta legislatura, il Comitato fu impegnato in un serrato dibattito sui temi delle partecipazioni statali e sugli strumenti a disposizione del Ministero. Al termine di questo dibattito fu elaborata una organica proposta di riforma del Ministero delle partecipazioni statali, nel senso di dotarlo di poteri e di strutture tali da consentirgli di intervenire efficacemente, con compiti di direzione, per l'attuazione delle delibere attinenti i programmi e le direttive del CIPE. Ciò nell'intento di evitare il pericolo che i piani elaborati in sede nazionale si risolvessero in una disarticolata ed irrazionale giustapposizione dei programmi elaborati e proposti dai singoli enti di gestione anziché tradursi in una organica e coordinata composizione, finalizzata agli obiettivi tracciati dalla programmazione economica nazionale.

19. — A conclusione di questo vasto giro di orizzonte sui principali argomenti e sui peculiari problemi che riguardano lo svolgimento dell'attività della Commissione bilancio e programmazione della Camera dei Deputati, non si può non sottolineare la duplice

esigenza, da un lato, di far sì che la Commissione stessa venga posta in condizione di occuparsi effettivamente delle maggiori questioni nell'ambito della politica economica del paese (in particolare, la politica della spesa in relazione alla programmazione); dall'altro, che la Commissione si attenga, senza deroghe od eccezioni, a rigorosi e prestabiliti criteri per quanto riguarda la determinazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che ad essa verranno via via sottoposti. Vanno, d'altra parte ribaditi: l'esigenza di una migliore organizzazione e funzionalità, tanto della Commissione quanto dei quattro Comitati permanenti in cui istituzionalmente si articola, nonché l'auspicio di un più stretto rapporto e collegamento da intrattenere con l'ISPE, con l'ISTAT, con l'ISCO, e con quanti altri organismi specializzati operano nel settore dell'economia e della programmazione, al fine di soddisfare l'esigenza di una costante, esauriente e puntuale documentazione ed informazione.

L'esercizio di un reale controllo finanziario e la partecipazione della Commissione bilancio e programmazione alla formazione ed allo svolgimento della politica economica del paese implicano un vero e proprio salto di qualità delle funzioni della Commissione stessa. Su questo maggioranza ed opposizione si sono dichiarate e si dichiarano completamente d'accordo. Le gravi preoccupazioni circa la situazione amministrativa e finanziaria dello Stato sono state nel passato avvertite e responsabilmente da tutta la Commissione, alla quale è stato istituzionalmente affidato dal Regolamento un compito fra i più difficili e delicati, e che essa ha, per altro, svolto encomiabilmente con personale sacrificio di tutti i suoi membri. È vero che la Commissione, nell'espletamento del proprio lavoro, non può irrigidirsi oltre certi limiti senza determinare comprensibili reazioni; ma, quando la situazione mostra di farsi grave, una posizione decisa ed intransigente, un irrigidimento su certi princìpi è la sola maniera per tutelare gli equilibri finanziari e per salvaguardare quella visione di insieme dei problemi che è nello spirito della programmazione e nel dovere della Commissione che della programmazione è responsabile.

Si tratta, evidentemente, di responsabilità ben ardue, ma alle quali sembra si possa ben difficilmente sottrarsi, si tratti della maggioranza o della stessa opposizione. Giacché, proprio in ragione dei più vasti poteri e delle più ampie responsabilità assegnate alla Commissione bilancio e programmazione, non si sta in tale Commissione nel rapporto fra maggioranza e minoranza così come si sta in tutte le altre Commissioni, ma con una funzione di controllo cui inerisce una componente tecnica che obbliga tutti indistintamente. Non sembra perciò esagerato dire che le divisioni politiche si devono considerare un po' più lontane dalla Commissione bilancio di quanto non lo siano nelle altre Commissioni.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 2529

(*Stato di previsione dell'entrata*)

ART. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1974, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n.* 1).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(*Totale generale della spesa*)

ART. 2.

È approvato in lire 24.661.903.582.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1974.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

ART. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 2).

ART. 4.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 1.550 milioni.

ART. 5.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 700.000.000.

ART. 6.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno fi-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

(*Stato di previsione dell'entrata*)

ART. 1.

Identico.

(*Totale generale della spesa*)

ART. 2.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

ART. 3.

Identico.

ART. 4

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

nanziario 1974, è autorizzata in lire 14 miliardi e 500 milioni, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 7.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 8.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 90.000.000.000.

ART. 9.

Ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*) della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 2.700.000.000.

ART. 10.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 16.000.000.

ART. 11.

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite di impegno di lire 86.667.000 per l'anno finanziario 1974.

Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate al capitolo n. 3045 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1974 e fino al 2003.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 4.000.000.000.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 50 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 20.070.000.000.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 350.000.000.000.

Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso articolo 17.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167, resta determinato, per l'anno finanziario 1974 – dedotto l'importo indicato nel decreto del Pre-

ART. 16.

Identico.

sidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali e la somma prevista dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36 - in lire 359 miliardi 149 milioni 637 mila.

ART. 17.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 329.843.660.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1974.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Per l'anno finanziario 1974, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonché per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.500.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di detto importo lire 52.000.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 799.390.341.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1974.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti e dell'aviazione civile.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.	ART. 20.
Per l'anno finanziario 1974, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II - III - IV e VIII), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 46.994.288.000 ed in lire 239.070.359.000.	*Identico.*
ART. 21.	ART. 21.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2398 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei Commissariati del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo.	*Identico.*
ART. 22.	ART. 22.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2399 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.	*Identico.*
ART. 23.	ART. 23.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'attuazione del referendum dal fondo iscritto al capitolo n. 2400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 ai capitoli degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi speciali, missioni, premi,	*Identico.*

indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

ART. 24.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 12 miliardi 390 milioni iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 25.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2426, 3210, 3481, 3524, 3525, 3528, 5370 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 26.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, dei fondi

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037, n. 3141 e n. 6051, del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonché tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

ART. 27.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 2786 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1090 e 1806 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1974, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie

ART. 29.

Identico.

rilasciate nell'anno finanziario 1973 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

ART. 30.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1974, in lire 700 miliardi.

ART. 31.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2433, 2434, 2931, 3249, 3364, 3413 e 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 32.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 33.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Identico.

quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 34.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 35.

Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 10.000.000.000.

ART. 36.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1974, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

ART. 37.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

ART. 37.

Identico.

ART. 38.	ART. 38.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1974, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.	*Identico.*
ART. 39.	ART. 39.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1974, è stabilito in 100.	*Identico.*
ART. 40.	ART. 40.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, anche in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, del fondo inscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'attuazione della riforma tributaria.	*Identico.*
ART. 41.	ART. 41.
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, la somma da assegnare al fondo speciale per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico sarà stabilita, per l'anno finanziario 1974, al momento in cui i relativi disavanzi saranno noti e sarà iscritta mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.	*Identico.*
ART. 42.	ART. 42.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1810, 1811, 1812, 1813 e 1814 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974, concernenti somme da attribuire ai comuni, alle province e a talune regioni in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni.	*Identico.*

ART. 43.	ART. 43.
Alle spese di cui al capitolo 1215 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.	*Identico.*
ART. 44.	ART. 44.
Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.	*Identico.*
ART. 45.	ART. 45.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a pagare le spese per l'anno finanziario 1974 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n.* 1).	*Identico.*
(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica*)	(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica*)
ART. 46.	ART. 46.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 4).	*Identico.*
ART. 47.	ART. 47.
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1974, è stabilita in lire 277,1 miliardi, di cui lire 157,1 miliardi iscritte al capitolo n. 5011 dello stato di pre-	*Identico.*

visione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

ART. 48.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 5).

ART. 49.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1974, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 50.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1974, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n.* 1).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

ART. 51.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 6).

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

ART. 48.

Identico.

ART. 49.

Identico.

ART. 50.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

ART. 51.

Identico.

ART. 52.	ART. 52.
Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1974, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.	*Identico.*
ART. 53.	ART. 53.
Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 500.000.000.	*Identico.*
ART. 54.	ART. 54.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.	*Identico.*
ART. 55.	ART. 55.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dal capitolo n. 1741 ai capitoli n. 1531 e n. 1743 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.	*Identico.*
ART. 56.	ART. 56.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1974, in lire 203.132.000.	*Identico.*

ART. 57.	ART. 57.
È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1974, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n.* 1).	*Identico.*
(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)	(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)
ART. 58.	ART. 58.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1974 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 7).	*Identico.*
ART. 59.	ART. 59.
È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'assegnazione di lire 44.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.	*Identico.*
ART. 60.	ART. 60.
Lo stanziamento destinato alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 11.500.000.000.	*Identico.*
ART. 61.	ART. 61.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.	*Identico.*

ART. 62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2761 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi all'attuazione del provvedimento concernente lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, nonché al trasferimento agli stessi capitoli degli stanziamenti previsti nel suddetto stato di previsione della spesa per compensi speciali ed altre competenze accessorie la cui attribuzione resta esclusa dal citato provvedimento.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

ART. 62.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

ART. 63.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 8).

ART. 63.

Identico.

ART. 64.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

ART. 64.

Identico.

ART. 65.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'assegnazione di lire 12.200 milioni per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni.

ART. 65.

Identico.

ART. 66.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1974, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 66.

Identico.

ART. 67.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1974, in lire 200.000.000.

ART. 67.

Identico.

ART. 68.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1974, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 68.

Identico.

ART. 69.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1974, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 1).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

ART. 69.

Identico.

ART. 70.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1974, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 70.

Identico.

ART. 71.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1974, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 2).

ART. 71.

Identico.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

ART. 72.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1974, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

ART. 73.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 9).

ART. 74.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 58.793.000.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356, e lire

ART. 72.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

ART. 73.

Identico.

ART. 74.

Identico.

58.718.000.000 per provvedere ai sottoindicati interventi con esclusione, per le regioni a statuto ordinario, di quelli attribuiti alla competenza delle medesime dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101, nonché dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

ART. 75.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 8.250.000.000, di cui lire 5.000.000.000 in dipendenza degli oneri deri-

ART. 75.

Identico.

vanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 – integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 –; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

ART. 76.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

ART. 76.

Identico.

ART. 77.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 77.

Identico.

ART. 78.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 2.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

ART. 78.

Identico.

ART. 79.

È stabilito, per l'anno finanziario 1974, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.260.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27

ART. 79.

Identico.

dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 750.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

ART. 80.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1974, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali nelle Regioni a statuto speciale mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 208.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 12.000.000;

b) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000;

c) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 170.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506;

d) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 6.000.000.

ART. 81.

È stabilito, per l'anno finanziario 1974, un limite di impegno di lire 30.000.000 per la concessione di contributi costanti

ART. 80.

Identico.

ART. 81.

Identico.

trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 82.

È stabilito, per l'anno finanziario 1974, il limite di impegno di lire 4.000.000.000 per gli adempimenti previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione di contributi nel pagamento di interessi sui mutui contratti per iniziative da realizzare su aree in concessione.

ART. 82.

Identico.

ART. 83.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

ART. 83.

Identico.

ART. 84.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

ART. 84.

Identico.

ART. 85.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del

ART. 85.

Identico.

decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrata dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1974, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5602, 5852, 5859 e 5886 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491 e dal decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94;

alle variazioni compensative fra i capitoli 5595, 5866 e 5885 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475;

alle variazioni compensative tra i capitoli 5085, 5103, 5178 e 5283 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dal decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

ART. 86.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1974, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1974,

ART. 86.

Identico.

concernenti gli oneri di carattere generale, il fondo iscritto al capitolo n. 247 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

ART. 87.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative*)

ART. 88.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 10).

ART. 89.

È stabilito, per l'anno finanziario 1974, in relazione alla deliberazione del CIPE del 28 gennaio 1971, il limite d'impegno di lire 4.125.000.000 per la concessione di contributi nelle spese per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio di ferrovie metropolitane, ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

ART. 90.

Alle spese di cui al capitolo n. 5065 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 87.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative*)

ART. 88.

Identico.

ART. 89.

Identico.

ART. 90.

Identico.

ART. 91.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1974, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n.* 1).

ART. 91.

Identico.

ART. 92.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 35.000.000.000.

ART. 92.

Identico.

ART. 93.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1974, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

ART. 93.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

ART. 94.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 11).

ART. 94.

Identico.

ART. 95.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1974, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 1).

ART. 95.

Identico.

ART. 96.	ART. 96.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1974, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.	*Identico.*
ART. 97.	ART. 97.
Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.	*Identico.*
ART. 98.	ART. 98.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1974, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 2).	*Identico.*
ART. 99.	ART. 99.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1974, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.	*Identico.*
ART. 100.	ART. 100.
Alle spese di cui ai capitoli n. 296, n. 300 e n. 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si	*Identico.*

applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 101.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

ART. 102.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 12).

ART. 103.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1974, le seguenti spese:

lire 162.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 628.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 110.233.244.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti

ART. 101.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

ART. 102.

Identico.

ART. 103.

Identico.

di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e logistici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.

ART. 104.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1974, della somma di complessive lire 110.233.244.000 autorizzata con l'articolo 103 della presente legge.

ART. 104.

Identico.

ART. 105.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1974, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

ART. 105.

Identico.

ART. 106.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2411, 2412, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 106.

Identico.

ART. 107.

Le somme occorrenti per provvedere – ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 – alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1974, come segue:

Esercito	L.	7.450.000.000
Marina	»	7.500.000.000
Aeronautica	»	4.650.000.000
Arma dei carabinieri . .	»	4.400.000.000

ART. 107.

Identico.

ART. 108.	ART. 108.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1974, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.	*Identico.*
ART. 109.	ART. 109.
Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1974, come appresso:	*Identico.*
a) Militari specializzati:	
Esercito n. 21.000	
Marina » 18.000	
Aeronautica » 37.100	
b) Militari aiuto-specialisti:	
Esercito n. 40.000	
Marina » 13.500	
Aeronautica » 14.260	
ART. 110.	ART. 110.
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.870 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.	*Identico.*
ART. 111.	ART. 111.
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in 400 unità.	*Identico.*

ART. 112.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n. 43
guardiamarina	» 47

ART. 112.

Identico.

ART. 113.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in 200 unità.

ART. 113.

Identico.

ART. 114.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso:

Esercito	n. 900
Arma dei carabinieri	» 55
Marina	» 350
Aeronautica	» 1.800

ART. 114.

Identico.

ART. 115.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1974, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
graduati e militari di truppa	» 21.000

ART. 115.

Identico.

ART. 116.

Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1974, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unità.

ART. 116.

Identico.

ART. 117.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1974, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
sergenti raffermati di leva	» 600
sottocapi e comuni volontari . . .	» 4.459
sottocapi raffermati di leva . . .	» 1.200

ART. 117.

Identico.

ART. 118.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1974, come appresso:

sergenti	n. 10.800
graduati e militari di truppa . .	» 4.500

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 4.500 unità.

ART. 118.

Identico.

ART. 119.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1974 (*Elenco n.* 3).

ART. 119.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative*)

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative*)

ART. 120.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero* 13).

ART. 120.

Identico.

ART. 121.	ART. 121.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 6.100.000.000.	*Identico.*
ART. 122.	ART. 122.
Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.	*Identico.*
ART. 123.	ART. 123.
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1974, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.	*Identico.*
ART. 124.	ART. 124.
È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1974, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n.* 1).	*Identico.*
ART. 125.	ART. 125.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1974, le eventuali variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali dipendenti dall'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.	*Identico.*

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)	(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)
ART. 126.	ART. 126.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 14).	*Identico.*
ART. 127.	ART. 127.
Ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 11 miliardi per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.	*Identico.*
(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)	(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)
ART. 128.	ART. 128.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 15).	*Identico.*
ART. 129.	ART. 129.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1974, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.	*Identico.*
ART. 130.	ART. 130.
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 100.000.000.	*Identico.*

ART. 131.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 20.000.000.000.

ART. 131.

Identico.

ART. 132.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1974, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro – rubrica Provveditorato generale dello Stato – per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1974, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – rubrica Ispettorato del lavoro – allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

ART. 132.

Identico.

ART. 133.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1974, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

ART. 133.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero*)	(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero*)
ART. 134.	ART. 134.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 16)	*Identico.*
(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*)	(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*)
ART. 135.	ART. 135.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 17).	*Identico.*
ART. 136.	ART. 136.
È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.	*Identico.*
ART. 137.	ART. 137.
La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1974, in lire 90.000.000.	*Identico.*
ART. 138.	ART. 138.
Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.	*Identico.*

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali*)

ART. 139.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 18).

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)

ART. 140.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 19).

ART. 141.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 44.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia

ART. 142.

Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1974, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

ART. 143.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974, le somme – corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario – occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali*)

ART. 139.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)

ART. 140.

Identico.

ART. 141.

Identico.

ART. 142.

Identico.

ART. 143.

Identico.

ART. 144.

Alle spese di cui ai capitoli n. 1271 e n. 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)

ART. 145.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 20).

ART. 146.

Alle spese di cui ai capitoli n. 1022, n. 1023 e n. 1024 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*Quadro generale riassuntivo*)

ART. 147.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1974 con le tabelle allegate.

(*Disposizioni diverse*)

ART. 148.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1974 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'ammontare di detti buoni poliennali non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese – maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario – ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza

ART. 144.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)

ART. 145.

Identico.

ART. 146.

Identico.

(*Quadro generale riassuntivo*)

ART. 147.

Identico.

(*Disposizioni diverse*)

ART. 148.

Identico.

e del rimborso suddetti. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni poliennali del Tesoro in scadenza al 1° aprile 1974.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo alla prima rata di interessi, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 149.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1973-74 e 1974-75, restano stabilite, per l'anno finanziario 1974, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 149.

Identico.

ART. 150.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1974, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

ART. 150.

Identico.

ART. 151.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

ART. 151.

Identico.

ART. 152.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per cia-

ART. 152.

Identico.

scuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, a trasferire dai capitoli individuati con il decreto di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle Amministrazioni ed Aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

ART. 153.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 153.

Identico.

ART. 154.

I residui risultanti al 1° gennaio 1974 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

ART. 154.

Identico.

I capitoli degli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo con le modificazioni alle Tabelle 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19 e 20 derivanti dalla Nota di variazioni (1226/2-bis, 1226/4-bis, 1226/6-bis, 1226/7-bis, 1226/8-bis, 1226/9-bis, 1226/10-bis, 1226/13-bis, 1226/15-bis, 1226/19-bis e 1226/20-bis).

Nella Tabella n. 2. — La denominazione del Capitolo n. 2546 « Spese per i servizi stampa ed informazione » è sostituita con la seguente: « Spese per i servizi stampa ed informazione e per la diffusione del libro ».

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO

PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

(Testo del Senato e identico della Commissione)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO D

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		16.107.715.000.000	
— Imposte sul patrimonio e sul reddito	4.259.600.000.000		
— Tasse ed imposte sugli affari	5.658.005.000.000		
— Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane . .	5.008.100.000.000		
— Monopoli	976.010.000.000		
— Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	206.000.000.000		
	16.107.715.000.000		
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		822.606.313.000	
TOTALE TITOLI I E II . . .		16.930.321.313.000	16.930.321.313.
SPESE CORRENTI . . .		19.463.832.492.000	
DIFFERENZA . . .		2.533.511.179.000	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			50.654.865.
TOTALE TITOLI I, II E III . . .			16.980.976.178.
ACCENSIONE DI PRESTITI			305.564.145.
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . .			17.286.540.323.

ANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

SPESA			
LO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):			
Tesoro		6.313.845.738.000	
Organi costituzionali dello Stato	67.510.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	70.841.655.000		
Amministrazione del tesoro	2.171.318.662.000		
Altri servizi	11.127.619.000		
Pensioni e danni di guerra	467.841.869.000		
Interessi sui prestiti	1.307.785.626.000		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	881.733.800.000		
Fondi di riserva	145.000.000.000		
Finanza regionale e locale	1.176.615.507.000		
Ammortamenti di beni mobili	14.071.000.000		
Finanze		3.477.287.985.000	
Servizi	1.050.942.650.000		
Finanza regionale e locale	2.413.145.335.000		
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	13.200.000.000		
Bilancio e programmazione economica		7.012.873.000	
Grazia e giustizia		272.148.108.000	
Affari esteri		136.171.703.000	
Pubblica istruzione		3.732.783.650.000	
Interno		770.152.836.000	
Pubblica sicurezza ed antincendi	466.923.833.000		
Assistenza e beneficenza	146.171.893.000		
Altri servizi	157.057.110.000		
Lavori pubblici		66.572.317.000	
Trasporti e aviazione civile		181.454.612.000	
Poste e telecomunicazioni		187.580.000	
Difesa		2.353.334.901.000	
Agricoltura e foreste		90.728.528.000	
Industria, commercio e artigianato		13.182.595.000	
Lavoro e previdenza sociale		1.656.987.287.000	
Servizi	52.938.287.000		
Previdenza ed assistenza	1.604.049.000.000		
Commercio con l'estero		26.323.573.000	
Marina mercantile		120.929.246.000	
Partecipazioni statali		1.504.501.000	
Sanità		200.780.433.000	
Turismo e spettacolo		42.444.026.000	
		19.463.832.492.000	19.463.832.492.000
LO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):			
Tesoro		3.098.618.308.000	
Organi e servizi generali dello Stato	50.000.000.000		
Amministrazione del Tesoro	1.315.993.907.000		
Anticipazioni a copertura disavanzi gestione di aziende autonome	1.129.234.001.000		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	586.390.400.000		
Finanza regionale e locale	17.000.000.000		
Finanze		3.625.100.000	
Bilancio e programmazione economica		157.100.000.000	
Grazia e giustizia		5.500.000.000	
Affari esteri		2.000.000.000	
Pubblica istruzione		22.271.000.000	
Interno		100.000.000	
Lavori pubblici		513.218.351.000	
Trasporti e aviazione civile		33.977.937.000	
Difesa		20.071.075.000	
Agricoltura e foreste		209.368.931.000	
Industria, commercio e artigianato		108.463.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		20.385.000.000	
Commercio con l'estero		550.000.000	
Marina mercantile		15.020.000.000	
Partecipazioni statali		—	
Sanità		300.000.000	
Turismo e spettacolo		25.644.250.000	
		4.236.212.952.000	4.236.212.952.000
TOTALE TITOLI I E II		23.700.045.444.000	23.700.045.444.000
BORSO DI PRESTITI		961.858.138.000	961.858.138.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		24.661.903.582.000	24.661.903.582.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		17.286.540.323.000	
DIFFERENZA		7.375.363.259.000	

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
	(*milioni di lire*)												
												(*a*)	
Tesoro	472.454	16.600	—	—	688.870	215.659	64.276	786.676	2.094.442	1.484.137	1.202.580	2.406.770	9.412.464
Finanze	607.076	—	—	—	—	135.450	107	369	12	—	2.413.145	324.754	3.480.913
Bilancio e programmazione economica	7.013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.100	—	164.113
Grazia e giustizia	35	—	276.782	—	—	—	—	831	—	—	—	—	277.648
Affari esteri	—	—	—	—	109.003	20.593	—	7.976	—	600	—	—	138.172
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	3.755.005	—	50	—	—	—	—	3.755.055
Interno	66.716	—	—	466.924	—	5.893	100	146.172	—	—	84.448	—	770.253
Lavori pubblici	11.425	—	23.000	—	—	50.182	188.656	74.321	60.258	171.949	—	—	579.791
Trasporti e aviazione civile	285	—	—	—	—	—	—	—	215.148	—	—	—	215.433
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	187	—	—	—	187
Difesa	—	1.974.746	—	380.346	—	—	890	—	17.424	—	—	—	2.373.406
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300.097	—	—	300.097
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.646	—	—	121.646
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	1.677.372	—	—	—	—	1.677.372
Commercio estero	—	—	—	—	4	—	—	—	—	26.870	—	—	26.874
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	4.050	131.586	313	—	—	135.949
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.504	—	—	1.504
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	201.080	—	—	—	—	201.080
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	35.091	—	30	—	32.967	—	—	68.088
												(*a*)	
	1.165.004	1.991.346	299.782	847.270	777.877	4.217.873	254.029	2.898.927	2.519.057	2.140.083	3.857.273	2.731.524	23.700.045

(*a*) Di cui milioni 1.468.124 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI									
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	TOTALE
	(*milioni di lire*)									
Tesoro	67.510	97.360	16.550	163.089	3.408.317	1.307.786	300	14.071	1.238.863 (a)	6.313.846
Finanze	—	376.356	103.100	107.263	2.549.124	2.600	317.268	13.200	8.377	3.477.288
Bilancio e programmazione economica	—	1.243	154	2.977	2.638	—	—	—	1	7.013
Grazia e giustizia	—	172.475	46.603	45.707	7.348	—	—	—	15	272.148
Affari esteri	—	71.371	5.975	29.027	25.796	—	4.000	—	3	136.172
Pubblica istruzione	—	3.109.497	270.340	104.850	248.086	—	1	—	10	3.732.784
Interno	—	362.614	88.105	84.736	231.748	—	850	—	2.100	770.153
Lavori pubblici	—	27.501	16.385	22.103	431	—	2	—	150	66.572
Trasporti e aviazione civile	—	21.007	2.640	11.720	146.083	—	5	—	—	181.455
Poste e telecomunicazioni	—	128	17	41	1	—	—	—	—	187
Difesa	—	912.584	376.877	1.007.913	17.563	—	24.000	—	14.398	2.353.335
Agricoltura e foreste	—	36.560	25.419	11.009	17.135	—	—	—	605	90.728
Industria, commercio e artigianato	—	6.786	2.264	2.286	1.838	—	7	—	2	13.183
Lavoro e previdenza sociale	—	39.872	5.100	7.813	1.604.200	—	—	—	2	1.656.987
Commercio estero	—	2.381	1.472	10.357	12.114	—	—	—	—	26.324
Marina mercantile	—	6.959	2.323	3.797	107.759	—	90	—	1	120.929
Partecipazioni statali	—	1.037	136	329	2	—	—	—	—	1.504
Sanità	—	10.616	2.380	44.325	143.452	—	1	—	6	200.780
Turismo e spettacolo	—	1.692	914	1.973	37.864	—	—	—	1	42.444
	67.510	5.258.039	966.754	1.661.315	8.561.499	1.310.386	346.524	27.271	1.264.534 (a)	19.463.832

(a) Di cui milioni 881.734 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 156.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	TOTALE
				(*milioni di lire*)				
Tesoro	3.007	400	1.277.674	16.240	8.300	1.206.607	586.390 (a)	3.098.618
Finanze	3.518	—	107	—	—	—	—	3.625
Bilancio e programmazione economica	—	—	157.100	—	—	—	—	157.100
Grazia e giustizia	—	—	5.500	—	—	—	—	5.500
Affari esteri	2.000	—	—	—	—	—	—	2.000
Pubblica istruzione	2.700	12.571	7.000	—	—	—	—	22.271
Interno	—	—	100	—	—	—	—	100
Lavori pubblici	150.791	400	362.028	—	—	—	—	513.219
Trasporti e aviazione civile	18.500	352	15.126	—	—	—	—	33.978
Difesa	—	18.850	1.221	—	—	—	—	20.071
Agricoltura e foreste	17.437	—	143.192	—	48.740	—	—	209.369
Industria, commercio e artigianato	—	113	108.350	—	—	—	—	108.463
Lavoro e previdenza sociale	—	—	20.385	—	—	—	—	20.385
Commercio estero	—	—	550	—	—	—	—	550
Marina mercantile	—	1.109	13.911	—	—	—	—	15.020
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—
Sanità	—	300	—	—	—	—	—	300
Turismo e spettacolo	—	—	25.644	—	—	—	—	25.644
	197.953	34.095	2.137.888	16.240	57.040	1.206.607	(a) 586.390	4.236.213

(a) Riguardanti gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE N. 2530

(TESTO DEL SENATO E IDENTICO DELLA COMMISSIONE)

ART. 1.

Il rendiconto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1972 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

ART. 2.

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio in L. 15.563.406.476.536

delle quali:

furono versate	L. 13.932.149.426.871	
rimasero da versare	» 544.307.016.446	
		» 14.476.456.443.317

e rimasero da riscuotere L. 1.086.950.033.219

ART. 3.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio in L. 19.102.619.795.156

delle quali furono pagate » 13.591.749.531.263

e rimasero da pagare L. 5.510.870.263.893

ART. 4.

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1972 risulta stabilito dal conto consuntivo come segue:

Entrate tributarie ed extra-tributarie	L. 13.366.590.785.396
Spese correnti	» 14.461.538.448.325
Differenza . . . —	L. 1.094.947.662.929

Entrate complessive		L. 15.563.406.476.536
Spese complessive		» 19.102.619.795.156
Differenza . . . —		L. 3.539.213.318.620

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1971 ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in		L. 2.386.773.214.509
dei quali nell'esercizio 1972:		
furono versati	L. 1.267.254.005.907	
rimasero da versare	» 531.606.575.714	
		» 1.798.860.581.621
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1972		L. 587.912.632.888

ART. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in	L. 8.626.542.789.271
dei quali furono pagati nel 1972	» 3.435.452.684.176
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972	L. 5.191.090.105.095

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

ART. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti, dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 2)	L. 1.086.950.033.219
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	» 587.912.632.888
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *p* del riassunto generale)	» 1.075.913.592.160
Residui attivi al 31 dicembre 1972 . . .	L. 2.750.776.258.267

ART. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 3)	L.	5.510.870.263.893
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	»	5.191.090.105.095
Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	10.701.960.368.988

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 9.

Il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1972 è accertato nella somma di lire 16.686.432.104.581, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1972			L. 15.563.406.476.536
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1971:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1972	L.	2.264.105.702.101	
al 31 dicembre 1972	»	2.386.773.214.509	
			» 122.667.512.408
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1971:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1972	L.	8.692.057.658.182	
al 31 dicembre 1972	»	8.626.542.789.271	
			» 65.514.868.911
Totale dell'attivo . . .			L. 15.751.588.857.855
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1972 . . .			» 16.686.432.104.581
Totale a pareggio del passivo . . .			L. 32.438.020.962.436

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1972	L.	13.335.401.154.935
Spese dell'esercizio finanziario 1972	»	19.102.619.795.156
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	»	12.345
Totale del passivo . . .	L.	32.438.020.962.436

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 10.

Per il periodo 1° ottobre – 2 dicembre 1972 è accertata la somma di lire 22 miliardi, con imputazione al capitolo 1409 dello stato di previsione dell'entrata, in relazione alla mancata conversione in legge, per sopravvenuta scadenza dei prescritti termini costituzionali, del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550.

Art. 11.

Sono stabiliti nella somma di lire 12.345 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1972, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 12.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1972, come risulta dal dettaglio che segue:

MINISTERO DEL TESORO	Conto della competenza	Conto dei residui
Cap. n. 1901 – Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*)	L. —	L. 323.349.614
Cap. n. 2784 – Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto (art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263) (*Spese fisse e obbligatorie*)	» 34.584.615.413	» 29.932.183.079
Cap. n. 2931 – Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra (*Spese fisse ed obbligatorie*)	—	» 8.796.207.133

		Conto della competenza	Conto dei residui
Cap. n. 2932 –	Assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti (leggi 10 marzo 1955, n. 96, 3 aprile 1961, n. 284 e 24 aprile 1967, n. 261) (*Spese fisse ed obbligatorie*)	L. —	L. 172.661.097
Cap. n. 3190 –	Somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074	» 30.257.222.588	—
Cap. n. 3191 –	Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	» 3.970.688.708	—
Cap. n. 3297 –	Interessi di buoni ordinari del Tesoro (*Spese obbligatorie*)	» 81.353.300.500	—
Cap. n. 3298 –	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (*Spese obbligatorie*)	» 17.774.375.060	—
MINISTERO DELLA DIFESA			
Cap. n. 1021 –	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*) . .	» 24.975.986.978	» 2.229.946.977
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Cap. n. 1161 –	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*) . .	—	» 708.582
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Cap. n. 1041 –	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*) . .	—	» 84.805.104

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 13.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in L. 7.017.285.006

delle quali:				
furono versate	L.	6.028.702.951		
rimasero da versare	»	472.774.259		
			L.	6.501.477.210
e rimasero da riscuotere			L.	515.807.796

ART. 14.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in	L.	7.017.285.006
delle quali furono pagate	»	3.446.381.665
e rimasero da pagare	L.	3.570.903.341

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in			L.	1.385.113.044
dei quali nell'esercizio 1972:				
furono versati	L.	1.113.026.769		
rimasero da versare	»	15.575.905		
			»	1.128.602.674
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1972			L.	256.510.370

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in	L.	28.986.060.274
dei quali furono pagati nel 1972	»	9.734.155.488
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972	L.	19.251.904.786

ART. 17.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 13)	L.	515.807.796
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15)	»	256.510.370
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	488.350.164
Residui attivi al 31 dicembre 1972	L.	1.260.668.330

ART. 18.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 14)	L.	3.570.903.341
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16)	»	19.251.904.786
Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	22.822.808.127

ART. 19.

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1972, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1972	L.	7.017.285.006

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1972	L.	7.017.285.006

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 20.

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in	L.	188.710.340
delle quali furono riscosse e versate	»	188.710.340

ART. 21.

Le spese correnti dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio finanziario 1972, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in	L.	188.710.340
delle quali furono pagate	»	145.330.580
e rimasero da pagare	L.	43.379.760

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in	L.	21.790.000
dei quali nell'esercizio 1972 furono riscossi e versati	»	21.790.000

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in	L.	34.726.526
dei quali furono pagati nel 1972	»	23.097.320
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972	L.	11.629.206

ART. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 21)	L.	43.379.760
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 23)	»	11.629.206
Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	55.008.966

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 25.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in			L.	250.080.038.837
delle quali:				
furono versate	L.	243.903.006.062		
rimasero da versare	»	2.039.518.931		
			»	245.942.524.993
e rimasero da riscuotere			L.	4.137.513.844

ART. 26.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali, impegnate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite, dal conto consuntivo in L. 250.080.038.837
delle quali furono pagate » 194.240.637.191

e rimasero da pagare L. 55.839.401.646

ART. 27.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 29.075.216.172

dei quali nell'esercizio 1972:

furono versati	L.	6.039.609.811
rimasero da versare	»	—
	»	6.039.609.811

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1972 L. 23.035.606.361

ART. 28.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 60.384.998.384
dei quali furono pagati nel 1972 » 55.881.407.351

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972 L. 4.503.591.033

ART. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 25) L. 4.137.513.844
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) » 23.035.606.361
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) » 2.039.518.931

Residui attivi al 31 dicembre 1972 . . . L. 29.212.639.136

ART. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 26)	L.	55.839.401.646
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	4.503.591.033
Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	60.342.992.679

ART. 31.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1972, risulta come appresso:

Attivo:		
Entrate dell'esercizio 1972	L.	250.080.038.837
Passivo:		
Spese dell'esercizio 1972	L.	250.080.038.837

ARCHIVI NOTARILI

ART. 32.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili per l'esercizio 1972, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	13.641.918.931
Spese	»	11.515.155.099
Avanzo . . .	L.	2.126.763.832

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 33.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 23.999.377.483

delle quali:

furono versate	L.	23.538.324.808	
rimasero da versare	»	3.509.404	
			» 23.541.834.212
e rimasero da riscuotere			L. 457.543.271

ART. 34.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in L. 24.007.245.472
delle quali furono pagate » 21.294.434.164

e rimasero da pagare L. 2.712.811.308

ART. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 44.198.309
dei quali nell'esercizio 1972:
furono versati L. 7.450.503
rimasero da versare » 1.852.630
» 9.303.133

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1972 L. 34.895.176

ART. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 3.946.375.172
dei quali furono pagati nel 1972 » 1.613.894.127

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972 L. 2.332.481.045

ART. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 33) . . L. 457.543.271
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) » 34.895.176
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) » 5.362.034

Residui attivi al 31 dicembre 1972 . . . L. 497.800.481

ART. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 34) L. 2.712.811.308
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36) » 2.332.481.045

Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . . L. 5.045.292.353

ART. 39.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, alla fine dell'esercizio 1972, risulta come segue:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1972			L. 23.999.377.483
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1971:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1972	L.	42.123.406	
al 31 dicembre 1972	»	44.198.309	
			» 2.074.903
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1971:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1972	L.	3.952.200.208	
al 31 dicembre 1972	»	3.946.375.172	
			» 5.825.036
Totale dell'attivo . . .			L. 24.007.277.422

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1972	L. 24.007.245.472
Totale del passivo . . .	L. 24.007.245.472
Saldo attivo al 31 dicembre 1972 . . .	» 31.950
Totale a pareggio dell'attivo . . .	L. 24.007.277.422

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 40.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 828.734.574

delle quali:

furono versate	L.	636.037.064	
rimasero da versare	»	22.369	
			» 636.059.433
e rimasero da riscuotere			L. 192.675.141

ART. 41.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite,

dal conto consuntivo, in	L.	828.903.128
delle quali furono pagate	»	279.742.150
e rimasero da pagare	L.	549.160.978

ART. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in

	L.	6.955.372
dei quali nell'esercizio 1972 furono riscossi e versati	»	6.815.747
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1972	L.	139.625

ART. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in

	L.	544.591.853
dei quali furono pagati nel 1972	»	330.148.889
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972	L.	214.442.964

ART. 44.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 40)	L.	192.675.141
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	139.625
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	22.369
Residui attivi al 31 dicembre 1972	L.	192.837.135

ART. 45.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 41)	L.	549.160.978
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	214.442.964
Residui passivi al 31 dicembre 1972	L.	763.603.942

ART. 46.

La situazione finanziaria del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1972, risulta come segue:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1972			L.	828.734.574
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1971:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1972	L.	544.835.083		
al 31 dicembre 1972	»	544.591.853		
			L.	243.230
Totale dell'attivo . . .			L.	828.977.804

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1972			L.	828.903.128
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1971:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1972	L.	7.030.048		
al 31 dicembre 1972	»	6.955.372		
			»	74.676
Totale del passivo . . .			L.	828.977.804

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 47.

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in			L.	515.416.077
delle quali:				
furono versate	L.	429.008.002		
rimasero da versare	»	28.752		
			»	429.036.754
e rimasero da riscuotere			L.	86.379.323

ART. 48.

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite, dal conto consuntivo,

in	L.	519.916.392
delle quali furono pagate	»	345.366.667
e rimasero da pagare	L.	174.549.725

ART. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 65.200.407
dei quali nell'esercizio 1972 furono riscossi e versati » 63.780.927

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1972 L. 1.419.480

ART. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 193.370.915
dei quali furono pagati nel 1972 » 99.515.294

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972 L. 93.855.621

ART. 51.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 47)	L.	86.379.323
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	1.419.480
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	28.752
Residui attivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	87.827.555

ART. 52.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finaziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 48)	L.	174.549.725
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50)	»	93.855.621
Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	268.405.346

ART. 53.

La situazione finanziaria dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1972, risulta come segue:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1972	L.	5.255.204
Entrate dell'esercizio finanziario 1972	»	515.416.077

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1971:

Accertati:

al 1° gennaio 1972	L.	197.912.213		
al 31 dicembre 1972	»	193.370.915		
			»	4.541.298
Totale dell'attivo . . .			L.	525.212.579

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1972	L.	519.916.392

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1971:

Accertati:

al 1° gennaio 1972	L.	65.206.217		
al 31 dicembre 1972	»	65.200.407		
			L.	5.810
Totale del passivo . . .			L.	519.922.202
Saldo attivo al 31 dicembre 1972 . . .			»	5.290.377
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	525.212.579

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 54.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensioni di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in . L. 458.628.923.995
delle quali furono riscosse e versate » 326.695.974.495

e rimasero da riscuotere L. 131.932.949.500

ART. 55.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in L. 463.813.173.995
delle quali furono pagate » 205.334.988.205

e rimasero da pagare L. 258.478.185.790

ART. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 443.038.166.514
dei quali nell'esercizio 1972 furono riscossi e versati » 20.036.423.510

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1972 L. 423.001.743.004

(*È approvato*).

ART. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 474.856.638.219
dei quali furono pagati nel 1972 » 194.315.461.137

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972 L. 280.541.177.082

ART. 58.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 54) . .	L.	131.932.949.500
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	423.001.743.004
Residui attivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	554.934.692.504

ART. 59.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 55)	L.	258.478.185.790
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)	»	280.541.177.082
Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	539.019.362.872

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ART. 60.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, accertate nell'esercizio 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in L. 865.737.453.969
delle quali furono riscosse e versate » 428.770.164.228

e rimasero da riscuotere L. 436.967.289.741

ART. 61.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in L. 865.737.453.969
delle quali furono pagate » 531.649.375.306

e rimasero da pagare L. 334.088.078.663

ART. 62.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 661.873.897.222
dei quali nell'esercizio 1972 furono riscossi e versati » 274.455.468.385

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1972 L. 387.418.428.837

ART. 63.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 358.743.177.178
dei quali nell'esercizio 1972 furono pagati » 239.120.338.476

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972 L. 119.622.838.702

ART. 64.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 60) L. 436.967.289.741
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62) » 387.418.428.837

Residui attivi al 31 dicembre 1972 . . . L. 824.385.718.578

ART. 65.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 61) L. 334.088.078.663
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63) » 119.622.838.702

Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . . L. 453.710.917.365

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 66.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in L. 316.939.624.194
delle quali furono riscosse e versate » 277.971.147.382

e rimasero da riscuotere L. 38.968.476.812

ART. 67.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in L. 316.939.624.194
delle quali furono pagate » 146.538.866.191

e rimasero da pagare L. 170.400.758.003

ART. 68.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 46.222.867.187

dei quali nell'esercizio 1972:

furono versati	L.	42.062.716.344
rimasero da versare	»	4.000.000.000
	»	46.062.716.344

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1972 L. 160.150.843

ART. 69.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 226.269.036.283
dei quali nell'esercizio 1972 furono pagati » 129.928.192.831

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972 L. 96.340.843.452

ART. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 66) L. 38.968.476.812

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	L.	160.150.843
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	4.000.000.000
Residui attivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	43.128.627.655

ART. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 67)	L.	170.400.758.003
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69)	»	96.340.843.452
Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	266.741.601.455

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 72.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in L. 3.925.148.095.267

delle quali furono riscosse e versate	»	2.956.389.488.150
e rimasero da riscuotere	L.	968.758.607.117

ART. 73.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio finanziario 1972, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in. L. 3.925.148.095.267

delle quali furono pagate	»	3.152.365.594.595
e rimasero da pagare	L.	772.782.500.672

ART. 74.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1972, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	1.643.223.410.489
Entrate delle gestioni speciali e autonome	»	2.281.924.684.778
	L.	3.925.148.095.267

Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	1.643.223.410.489
Spese delle gestioni speciali ed autonome	»	2.281.924.684.778
	L.	3.925.148.095.267

ART. 75.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in	L.	1.246.688.321.275
dei quali nell'esercizio 1972 furono riscossi e versati	»	800.823.826.433
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1972	L.	445.864.494.842

ART. 76.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in	L.	1.154.934.033.918
dei quali nell'esercizio 1972 furono pagati	»	624.465.131.888
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972	L.	530.468.902.030

ART. 77.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 72)	L.	968.758.607.117
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75)	»	445.864.494.842
Residui attivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	1.414.623.101.959

ART. 78.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 73)	L.	772.782.500.672
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 76)	»	530.468.902.030
Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . .	L.	1.303.251.402.702